

BOZZE DI STAMPA

3 aprile 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017 (2756)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1-bis.

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari

interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

1.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis. Isola del Gran Sasso;

6-ter. Colledara;

6-quater. Castel Castagna;

6-quinquies. Basciano;

6-sexies. Penna Sant'Andrea;

6-septies. Fano Adriano;

6-octies. Pietracamela.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.3

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:

- 6-*bis*. Catignano;
- 6-*ter*. Civitella Casanova;
- 6-*quater*. Penne;
- 6-*quinquies*. Penna Sant'Andrea;
- 6-*sexies*. Fano Adriano;
- 6-*septies*. Pietracamela;
- 6-*octies*. Isola del Gran Sasso;
- 6-*novies*. Colledara;
- 6-*decies*. Castel Castagna;
- 6-*undecies*. Basciano.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si prevede nei limiti di una spesa complessiva di 130 milioni di euro per il 2017 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.4

BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'elenco dei comuni previsto dall'allegato 2, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti:

- Spinetoli; Frazione di Arischia del comune de L'Aquila».
-

1.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'elenco dei comuni previsto dagli Allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti comuni:

Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno (AQ), Isola Gran Sasso d'Italia, Colledara, Castel Castagna (TE), Farindola, Penne (PE)».

1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'elenco dei comuni previsto dagli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti Comuni: Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Farindola, Penne, Arischia (AQ), Spinetoli.

1.7

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo, premettere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, al primo periodo, la parola: "Teramo" è soppressa».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

1.8

CASTALDI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, al primo periodo, la parola: "Teramo" è soppressa».

1.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa. Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo;"».

1.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera l-bis), numero 2), sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

1.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera 1-bis), numero 2), sopprimere le parole: «entro i limiti ivi previsti».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 ovvero l'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione».

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno cinque con le seguenti: almeno dieci.

1.14

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, infine, le parole: «nel rispetto del principio di rotazione».

1.15

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1 lettera b, capoverso 1-bis, aggiungere la seguente:

«*b-bis.* Per il triennio 2017-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012 n. 232 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di xx milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 466 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Abruzzo nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Lazio nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Marche nel limite di xx milioni di euro e dalle regione Umbria nel limite di xx milioni di euro. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno 2017, gli importi di cui al periodo precedente».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è abrogato».

1.17

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: «al fine di garantire la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati».

1.18

DI BIAGIO

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: «cittadini» aggiungere le seguenti: «e degli enti e delle associazioni del terzo settore» e dopo le parole: «sviluppo territoriale», aggiungere le seguenti: «e di sostegno socio-comunitario».

1.19

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

«1-quinquies-1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 viene modificato come segue:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:

1. Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

2. relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

3. la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;

4. relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

5. relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:

1. progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

2. indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

1.20

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4 e in alternativa alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011; pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

1-ter. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1-bis del presente articolo e per l'istruttoria delle stesse.

1-quinquies. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1-ter, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

«01a). Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Con apposita Ordinanza del Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, saranno definiti luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione e sviluppo territoriale, ricostruzione e salvaguardia dei beni comuni"».

1.22

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n.71, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e di 1 milione a partire dal 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo" di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

1.100

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio, n. 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

1.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisorie ai fini della salvaguardia pubblica e privata;

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale».

1.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "le Regioni" sono inserite le seguenti: "e i Comuni"».

1.25

LUCIDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del DL 189/2016, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AeDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 %, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017».

1.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «in un altro comune» fino alla fine, con le seguenti: «in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora ef-

fettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto all'attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa».

1.27

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2-septies, sostituire le parole: «destinatari, di» con le seguenti: «destinatari o di» e sopprimere le parole: «ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere».

1.28

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2-octies.

1.29

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2-octies, con il seguente:

«2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "mediante apertura di termini per la presentazione di osservazioni"».

1.30

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 2-octies, inserire il seguente:

«2-novies. – 3. I comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 50/ 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall’evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell’accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d’Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell’emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisorie ai fini della salvaguardia pubblica e privata;

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale».

1.31

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2-octies inserire il seguente:

«112-novies. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all’emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro».

1.32

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2-octies inserire il seguente:

«2-novies. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione».

1.33

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:

«2-novies. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.

2-decies. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune».

1.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:

«2-novies. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai

comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisorie finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 alla fine del comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisorie quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice.

2-decies. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2-undecies. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

2-duodecies. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'installazione di strutture temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli interventi di cui al decreto-legge in esame si propongono di andare incontro alle necessità dei soggetti che negli ultimi mesi sono stati ripetutamente e drammaticamente colpiti da questi devastanti e, purtroppo, imprevedibili eventi (nelle date 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e l'ultimo, il 18 gennaio 2017), e cioè le famiglie, le imprese e i cittadini tutti, per consentire loro una normale, quanto possibile ripresa delle attività quotidiane;

i contenuti del provvedimento intervengono su territori particolarmente colpiti, negli ultimi anni, da eventi catastrofici che ne hanno pesantemente vulnerato le caratteristiche economiche e sociali;

tuttavia, occorre sottolineare che il decreto-legge reca diverse tipologie di interventi che, seppur finalizzate ad un unico fondamentale obiettivo, a causa dell'urgenza si palesano come un coacervo di norme farraginose e di difficile applicazione;

ancora una volta, gli interventi non sembrano accompagnati da incisive misure preventive, delle cui caratteristiche e fondamenta questo provvedimento è ancora carente o non sufficientemente provvisto;

è improcrastinabile l'impegno da parte di tutte le istituzioni, per adottare un piano della prevenzione e sicurezza del suolo,

impegna il Governo:

a varare un piano serio di interventi per la messa in sicurezza del Paese, che si fondi sulla logica della prevenzione dei rischi, attraverso una costante e più incisiva cura dell'intero territorio, con particolare attenzione alle zone più sensibili, con il coinvolgimento, in primis, degli enti territoriali e degli amministratori locali, che più di altri conoscono le criticità dei propri territori;

nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare le opportune iniziative volte a raccogliere e razionalizzare il copioso *corpus* normativo in materia di calamità naturali, anche prevedendo l'intervento delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di consentire interventi più razio-

nali e appropriati da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nell'emergenza e nella ricostruzione.

G1.101

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premessi che:

in seguito al ripetersi delle scosse nel centro Italia e sotto la paura di una ulteriore scossa di magnitudo superiore a quella del Reatino, come diagnosticata da alcuni esperti, sembrava intenzione del Governo di accelerare i tempi per una soluzione che consenta la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25;

anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo scorso 11 novembre, a margine di un evento a Sulmona (L'Aquila), ha annunciato la messa in sicurezza dei viadotti della «Autostrada dei Parchi» A-24 e A-25; infatti i giornali (*AbruzzoWeb*) riportano le parole del Ministro: «Siamo d'accordo sulla messa in sicurezza sismica di tutta l'autostrada. Quindi ci sarà un investimento molto importante che viene validato adesso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici»;

l'articolo 1, comma 183 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), «in considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile» già aveva autorizzato lavori di manutenzione straordinaria con la messa in sicurezza dei viadotti e delle gallerie autostradali, e la «realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009», anche prevedendo la rinegoziazione delle condizioni della concessione con la società concessionaria, ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario, evitando un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza;

tuttavia, né il Governo né i responsabili dell'infrastruttura hanno adottato le misure necessarie per l'applicazione della legge, nonostante l'emergenza sismica prosegua incessantemente nel centro Italia, lasciando al caso e quindi ad una eventuale nuova scossa di terremoto la possibilità o meno che i viadotti danneggiati crollino;

le situazioni più a rischio sono il viadotto svincolo Bussi, lo svincolo Tornimparte, il viadotto S. Onofrio, e quello di Popoli ma, in generale, tutti i viadotti sono interessati dal pericolo di scalinamento degli impalcati lungo tutta l'asta dell'infrastruttura autostradale;

la concessionaria «Autostrada dei Parchi» si è dichiarata disponibile di effettuare investimenti per il complessivo importo di 223,4 milioni, utilizzando le rate del corrispettivo di concessione, con impegno di restituire la somma entro la fine della concessione del 2030;

l'«Autostrada dei Parchi» A-24 e A-25 è l'unico collegamento baricentrico che collega l'Est e l'Ovest d'Italia e incide in modo fondamentale sulla viabilità abruzzese, sull'economia del territorio e sulla possibilità di intervento celere della protezione civile in caso di calamità;

la preoccupazione cresce in quanto i viadotti autostradali erano già danneggiati in conseguenza al terremoto del 2009 e oggi, con le nuove scosse, risultano ulteriormente deteriorati, mettendo in pericolo la sicurezza della strada e l'incolumità degli utenti;

sono trascorsi anni di dibattito ma ancora non risultano accordi concreti tra il Ministero delle infrastrutture e la società concessionaria; ad oggi, non risulta, inoltre, ancora approvato il piano finanziario che autorizzerebbe gli interventi della concessionaria,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad eseguire, al più presto, un monitoraggio per appurare le condizioni statiche delle strutture dei viadotti autostradali dell'«Autostrada dei Parchi» A-24 e A-25 e a stipulare un accordo quadro tra il Ministero delle infrastrutture e la concessionaria autostradale e permettere l'avvio degli improcrastinabili lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'autostrada, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

G1.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato la necessità di snellire e semplificare la catena di comando e conferire pieni poteri al capo del Dipartimento della Protezione civile e agli amministratori coinvolti;

l'inerzia degli uffici preposti alla gestione dell'emergenza e alla realizzazione delle opere la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalla calamità naturale è spesso dovuta alla paura delle inchieste giudiziarie;

in caso di emergenza, la condotta dei soggetti preposti alla realizzazione dei singoli appalti, fatti salvi i rilievi penali dolosi, non deve dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, ad esclusione di compro-

vata colpa grave; non è possibile che un Commissario o un Sindaco abbia paura di firmare un atto o un'ordinanza poiché, oggi, rischierebbe un'inchiesta giudiziaria,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, affinché, fatti salvi i rilievi penali dolosi, le condotte poste in essere per la realizzazione degli interventi di gestione dell'emergenza e di realizzazione delle opere per la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalla calamità naturale, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

G1.103

CARDINALI, GINETTI, GIANLUCA ROSSI, AMATI, MORGONI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (A.S. 2756);

premesso che:

i fenomeni tellurici del 26 e 30 ottobre 2016 hanno distrutto o danneggiato il patrimonio abitativo, produttivo e culturale di 4 regioni dell'Italia centrale, l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo, aggravando ulteriormente i danni già catastrofici arrecati dal terremoto del 24 agosto 2016 nelle medesime zone;

a seguito di tali eventi restano gravi le condizioni in cui versa buona parte della rete viaria nelle zone colpite, che allo stato attuale non consente una adeguata mobilità per i cittadini e le imprese;

in taluni casi, risultano particolarmente drammatiche le condizioni in cui versano le infrastrutture viarie comprese nella zona al confine tra l'Umbria e le Marche, dove insistono competenze di enti diversi, tanto che alcune realtà risultano completamente isolate e raggiungibili solo grazie all'intervento del Soccorso alpino o del Corpo dei vigili del fuoco;

la situazione rimane particolarmente difficile sulla strada statale 209, tratto Preci-Visso, sulla strada statale 685 Norcia-Arquata del Tronto, sulla strada provinciale Norcia-Castelluccio e sulla strada provinciale Visso-Castelluccio di Norcia (strada per Forca Canapine-Castelluccio innesto strada statale 685);

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con Anas, tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di garantire ai cittadini e alle imprese che vivono e operano in tali territori la rapida riapertura e la percorribilità in sicurezza dei tratti stradali richiamati in premessa.

G1.104

URAS

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, recate nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premessi che:

periodicamente il nostro Paese è interessato da calamità naturali di varia natura alle quali il Parlamento e il Governo hanno l'obbligo di far fronte assicurando tempestivamente un intervento efficace nei territori colpiti per ridurre al massimo le vittime e i danni a persone e cose;

nello specifico, circa il 10 per cento del territorio italiano è a rischio di frana, con l'80 per cento dei comuni interessati da almeno un'area a «rischio elevato», e negli ultimi 50 anni si contano ben 4103 vittime a causa di eventi franosi (di cui 1917 per il solo Vajont);

per quanto concerne gli eventi sismici, nel territorio italiano sono state ricostruite dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ben 36 diverse zone sismogenetiche. Sul nostro territorio vi è diffusa presenza di faglie attive da cui periodicamente si originano sismi a cinematica sia compressiva, che distensiva che trascorrente. In particolare, la pericolosità sismica italiana è molto forte soprattutto nei territori appenninici ma riguarda anche altri territori. A causa di questi eventi, dal 1968 ad oggi si contano purtroppo 5000 morti, 500.000 senza tetto, e 150 miliardi di euro spesi in soli 40 anni per la post-emergenza. Di contro, in prevenzione sismica, lo Stato ha investito 300 milioni di euro dal 1986 al 2003, e 750 milioni dal 2003 al 2010;

resta imprescindibile concentrare il massimo impegno nell'approntamento di attività preventive che riducano al massimo i rischi di conseguenze negative derivanti dagli eventi disastrosi, sia attraverso interventi strutturali, sia attraverso interventi non strutturali, come quelli per la gestione del territorio o la gestione delle emergenze: in quest'ultimo caso, sono fondamentali la predisposizione del sistema di allertamento, la stesura dei piani di emergenza, la realizzazione di un efficiente sistema di coordinamento delle attività previste nei piani stessi. Allo stesso modo è

di fondamentale importanza la dotazione di un efficiente sistema di allertamento basato su modelli di previsione collegati ad una rete di monitoraggio al fine di allertare gli organi istituzionali presenti sul territorio con il maggior anticipo possibile e ridurre l'esposizione delle persone agli eventi nonché limitare i danni al territorio attraverso l'attuazione di misure di prevenzione in tempo reale;

in occasione di eventi di tal fatta, fino ad oggi è valsa la prassi secondo la quale il Governo e il Parlamento hanno emanato con la massima urgenza provvedimenti ad hoc finalizzati alla risoluzione delle emergenze derivanti dal singolo evento calamitoso occorso, e che tali provvedimenti hanno caratteristiche e contenuti del tutto analoghi a quello oggi in discussione;

analizzando tali provvedimenti nel merito delle misure predisposte, si registra spesso una disparità nel modello di intervento, con differenze sostanziali derivanti in primo luogo dalla dimensione dell'evento, ma anche dal clamore mediatico suscitato volta per volta dalla singola vicenda disastrosa;

ciò comporta prima di tutto un'inaccettabile disparità di trattamento fra situazioni in gran parte omogenee; e in secondo luogo conduce inevitabilmente ad una dilazione dei tempi di intervento causati dal fisiologico lasso di tempo indispensabile per provvedere alla stesura, all'approvazione ed alla entrata in vigore dei provvedimenti suddetti;

si impegna il Governo:

a predisporre un disegno di legge quadro sugli eventi calamitosi che preveda criteri generali di intervento nell'ambito dell'emergenza, attraverso il quale si approntino in modo equo e omogeneo sia misure di sostegno e di prima necessità connesse all'emergenza, sia criteri atti a definire la perimetrazione dall'area interessata, l'individuazione delle amministrazioni locali competenti e le modalità di gestione delle attività di ricostruzione, soprattutto successive alla prima emergenza, inoltre ad individuazione criteri generali di nomina di eventuali commissari straordinari, nonché tutte le altre misure occorrenti in materia di risarcimento danni, fiscalità, sostegno al reddito di privati, imprese e enti locali.

G1.105

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2756 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 17, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, si è provveduto, per dare la massima funzionalità alle attività di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, attraverso tecnologie scientifiche innovative, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con la quale si dava attuazione alla ricerca, è stata ritenuta indispensabile per sostenere le azioni di prevenzione e la individuazione di sistemi di controllo del territorio lungo la dorsale appenninica, è stata rifinanziata nel febbraio del 2010 con la legge n.26 si è provveduto al rifinanziamento di quanto disposto all'articolo 2, comma 329 della legge 244/2007;

impegna il Governo:

a reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 del febbraio 2010.

G1.106

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

considerato che:

Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale nei mesi scorsi, come purtroppo tutti gli altri eventi calamitosi, ha segnato profondamente il nostro Paese. L'entità del fenomeno e le conseguenze disastrose che ne sono scaturite hanno imposto più interventi legislativi connotati da esigenze di urgenza e necessità al fine di favorire la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite;

le popolazioni colpite sono state costrette ad allontanarsi rapidamente dai luoghi a loro cari senza avere neanche la possibilità di mettere al sicuro i propri averi e molto spesso, oltre alle ferite fisiche, alla paura ed al disagio hanno dovuto fare i conti con l'azione meschina di soggetti che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tragedia hanno portato a compimento furti e depredazioni;

lo «sciacallaggio» è un fenomeno, purtroppo, tristemente connesso ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese. Il grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente,

impegna il Governo:

ad attivarsi per l'introduzione del reato di sciacallaggio nel codice penale, prevedendo pene e sanzioni adeguate.

G1.107

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

il principio ed i criteri di sostegno a favore di situazioni di particolare gravità sono contenuti nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in particolare all'art. 50 del Regolamento (VE) della Commissione n. 651/2014, che riconosce tra i costi ammissibili non solo quelli materiali, quali immobili, attrezzature, macchinari o scorte, ma anche quelli economici, quali ad esempio la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività economica;

i provvedimenti in materia di interventi a sostegno delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno stratificato una serie di disposizioni riguardanti la ricostruzione delle micro, piccole e medie imprese oltre che la ripresa economica delle aree terremotate,

considerato che:

gli eventi sismici hanno compromesso la realtà economica delle regioni colpite, con un evidente aggravio delle precedenti e preesistenti condizioni di crisi economica ed hanno prodotto impatti negativi sulla complessiva offerta economica localizzata sul territorio, penalizzata non solo dai danni subiti dalle reti infrastrutturali di comunicazione e di servizio, ma anche dal contesto sfavorevole generato dagli eventi sismici;

il settore, ad esempio, del turismo, che nel complesso delle Province interessate avrebbe registrato tra agosto 2016 e gennaio 2017 una riduzione delle presenze superiore al 40 per cento rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti, subirà un impatto stimato di perdita di fatturato variabile tra il 45-50 per cento;

l'effetto del combinato disposto tra una preesistente situazione di crisi e gli effetti degli eventi sismici sta mettendo gravemente a rischio la tenuta e la sopravvivenza delle attività economiche e, conseguentemente, la complessiva vita civile delle comunità locali,

impegna il Governo:

ad introdurre un ristoro del danno economico per le imprese operanti nei Comuni gravemente danneggiati e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano subito danni materiali o che non li abbiano subiti, a patto che abbiano inevitabilmente risentito degli effetti prodotti sull'area colpita dal sisma, calcolandone

l'entità sui sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento sismico.

G1.108

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito i Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 hanno pesantemente danneggiato le infrastrutture stradali e ferroviarie delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

il danneggiamento subito si unisce ad una già complessa situazione della viabilità di questi territori che, anche per ragione geografiche, sono percorsi da itinerari accidentati;

la disponibilità di una adeguata infrastruttura di trasporti è fondamentale per rispondere alla necessità di rimozione delle macerie che deve essere effettuata celermente al fine di consentire una rapida analisi e progettazione degli interventi di ricostruzione,

considerato che:

le Regioni colpite dagli eventi sismici sono caratterizzate storicamente da una cronica carenza delle linee ferroviarie, situazione che attualmente si associa al dissesto dei collegamenti stradali dovuto agli effetti delle recenti scosse;

a dimostrazione di quanto sopra considerato si segnala che in alcuni Comuni colpiti dal sisma, quali ad esempio Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, vengono mediamente trasportate ogni giorno circa 200 tonnellate di macerie con l'esclusivo utilizzo di veicoli su gomma, a scapito della tutela ambientale,

impegna il Governo:

a predisporre ed approvare, unitamente alle singole Regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle tratte ferroviarie regionali, anche al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche.

G1.109

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento, tra le altre cose, dispone la disciplina, mediante apposita ordinanza commissariale, delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali;

il riconoscimento del ruolo determinante della partecipazione dei cittadini anche attraverso il ruolo e le progettualità dell'associazionismo potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle dinamiche di valorizzazione e di rilancio dei territori colpiti;

sarebbe auspicabile garantire formule di coinvolgimento sociale anche per iniziative che afferiscono a progetti di «infrastruttura sociale» con interventi socio-comunitari e di sostegno alle famiglie e ai profili vulnerabili;

la partecipazione ed il coinvolgimento della società civile e delle realtà afferenti il terzo settore potrebbe garantire anche quegli obiettivi di trasparenza e legalità che si intende perseguire con il provvedimento e che soltanto attraverso un meccanismo di concertazione multi livello e di monitoraggio dell'azione pubblica e privata nelle dinamiche di intervento e ricostruzione, potrebbero essere garantiti;

impegna il Governo:

a consentire la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazionismo e delle realtà del terzo settore nelle scelte e nelle iniziative di pianificazione e sviluppo territoriale non soltanto per quanto attiene agli strumenti urbanistici ma anche nelle operazioni di auspicato rilancio di infrastrutture sociali nelle aree colpite.

G1.110

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, complessivamente finalizzato ad una accelerazione dei procedimenti di ricostruzione, dispone che i soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni montane interessati, possono procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale;

considerato che:

il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto l'avvio di un processo di professionalizzazione delle stazioni appaltanti e di responsabilizzazione dei soggetti preposti agli acquisti, stabilendo meccanismi di incentivo e garanzia per un adeguato livello qualitativo di tutte le attività ricomprese nel processo di spesa, ivi inclusa la fase progettazione;

in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede l'istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. La definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per ottenere la qualificazione (e quindi l'iscrizione nell'elenco) è demandata ad un apposito D.P.C.M. da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tra i requisiti di base figurano il sistema di formazione ed aggiornamento del personale e la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze;

è di tutta evidenza che un tale percorso di riforme, calibrato sull'obiettivo di far crescere la professionalità e la qualità, deve essere adeguatamente sostenuto ed incentivato,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente il provvedimento di cui all'articolo 38, comma 2, per la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad accrescere la professionalità e la qualità dei dipendenti delle stazioni appaltanti, al fine di dotarli di specifiche competenze in rapporto alle attività di programmazione e progettazione, verifica sull'esecuzione e sui controlli.

G1.111

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

premessso che:

nelle aree montane interne della provincia di Teramo si sono rilevati notevoli danni al patrimonio edilizio, pubblico e privato, che ad oggi la quasi totalità degli edifici pubblici e quelli di culto risulta inagibile, così come numerosi cittadini risultano evacuati dalle proprie abitazioni, come del resto evidenziato dai report della Protezione Civile della Regione Abruzzo, con percentuali in linea con quelle dei «Comuni cratere»;

i Comuni della provincia di Teramo, situati in aree montane, hanno ricevuto un danno economico e sociale notevolissimo in quanto posizionati geograficamente al centro dell'appennino, con condizioni di vita in loco messe a dura prova dal sisma e dall'ultima emergenza maltempo, con l'aggravante della vicinanza territoriale con i comuni inseriti negli allegati 1 e 2 della legge 229/2016 e quindi sostenuti da ingenti misure di tipo economico e fiscale;

i Comuni di Basciano e Penna Sant'Andrea hanno vissuto il dramma del terremoto del 2009, dramma ripetuto ed amplificato con la lunga sequenza sismica durante la quale i loro territori sono stati martoriati prima dal sisma del 24 agosto 2016, successivamente da quello del 30 ottobre 2016 e, in ultimo, dall'abbinata neve e sisma dello scorso 18 gennaio 2017;

già nel 2009 l'individuazione del cratere sismico aquilano escluse i Comuni di Basciano e Penna Sant'Andrea, sebbene i Comuni confinanti a ovest e ad est siano risultati inclusi;

anche nell'attuale contingenza sismica, a conclusione dei lavori della Commissione di merito, i Comuni di Basciano e Penna Sant'Andrea nuovamente non risultano inclusi nel cratere sismico, sebbene ben quattro Comuni confinanti ne facciano parte. È singolare osservare le carte geografiche sovrapposte dei due crateri sismici, come finora individuati, balza evidentissima una incredibile macchia bianca: i Comuni di Basciano e Penna Sant'Andrea, appunto;

il Sindaco di Basciano, ad esempio, sino ad oggi ha dovuto emanare 180 ordinanze di inagibilità con oltre 120 concittadini sfollati; è stata delimitata una zona rossa nel borgo antico con puntellamenti e messe in sicurezza; sono stati effettuati abbattimenti per pericoli alla pubblica incolumità; i luoghi di culto risultano inagibili a causa di profonde lesioni e, in un caso, lo sfondamento del tetto;

ad aggravare la già critica situazione post sisma Basciano e Penna Sant'Andrea sono stati particolarmente interessati dalle abbondanti precipitazioni nevose del mese di gennaio, con diverse frazioni isolate, *blackout* elettrici protratti si per giorni, con ingenti danni alle attività produttive, specie nel comparto agricolo.

impegna il Governo:

a prevedere, in considerazione della particolare criticità vissuta dalle comunità dei Comuni di Basciano e Penna Sant'Andrea in seguito agli eventi sismici tra il mese di agosto del 2016 ed il gennaio 2017 aggravata dalla circostanza di aver subito anche i devastanti effetti delle avversità atmosferiche dello scorso mese di gennaio, l'inclusione dei Comuni di Basciano e Penna Sant'Andrea nel Cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15/12/2016, n. 229.

G1.112

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti;

nel corso dell'esame in I lettura, la Camera ha approvato numerosi emendamenti, in particolare, di modifica al decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

l'articolo 12 del citato decreto-legge reca procedure per la concessione e l'erogazione di contributi ai soggetti danneggiati;

sarebbe opportuno consentire uno snellimento dei tempi di istruttoria delle pratiche che possa facilitare l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari e, al tempo stesso, accelerare i tempi necessari per fornire al Governo una stima dei possibili contributi da erogare;

la velocizzazione dell'iter di concessione del contributo eviterebbe che gli Uffici per la ricostruzione ripetano più volte l'iter istruttorio sulla stessa pratica; inoltre, una dilazione nel tempo della documentazione da allegare alla medesima pratica, consentirebbe di rendere più fluida l'istruttoria tecnica con notevole risparmio di tempo e risorse,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere una procedura alternativa a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 189/2016, che preveda la suddivisione dell'istruttoria delle domande in due fasi, facenti parte della stessa procedura, in base alle quali i beneficiari possono inviare, in prima istanza, la documentazione necessaria alla determina-

zione del livello operativo e del possibile contributo concedibile sulla base dello stato di fatto, e, in un secondo momento, il progetto (calibrato e calzato sul livello operativo già approvato), il computo metrico e la sezione dell'impresa affidataria.

G1.113

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli ultimi drammatici eventi sismici che dal 24 agosto scorso, ininterrottamente, continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno portato sotto gli occhi di tutti la necessità di politiche innovative di prevenzione e mitigazione dei rischi geologici, che devono iniziare da una profonda conoscenza del suolo e sottosuolo del nostro territorio;

l'articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III;

occorre rinnovare la cartografia geologica di tutto il nostro territorio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per conoscere esattamente le condizioni geologiche e geomorfologiche locali e definirne la pericolosità sismica, sia ai fini della ricostruzione delle aree terremotate, sia ai fini di una corretta pianificazione territoriale e governo del territorio, soprattutto con riferimento alle zone a rischio sismico più elevato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare gli opportuni strumenti, anche di carattere finanziario, per poter procedere, in coordinamento con le Regioni, al rinnovo della cartografia geologica del Paese, non solo delle zone terremotate ma di tutto il territorio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello.

G1.114

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

il decreto-legge prevede procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti negli elenchi speciali, per gli incarichi di progettazione per importi dei compensi inferiori alle soglie comunitarie e prevede, inoltre, ulteriori procedure negoziate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture abitative di emergenza e per le attività produttive, qualora non provvedano direttamente i singoli operatori danneggiati;

occorrono misure di semplificazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscano l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale;

le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento, sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'iter di intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

le norme del codice degli appalti esistono già ma occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione le procedure negoziate previste dal Codice degli appalti e dalle direttive comunitarie, per l'aggiudicazione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, degli appalti di lavori, forniture e servizi, stabilendo che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate.

EMENDAMENTI

1.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio 2017)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per opere di urbanizzazione, di cui al presente comma si intende l'insieme delle opere e degli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad

essere effettivamente utilizzata con le destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti».

2.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con il criterio del prezzo più basso».

2.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «e rispettando il principio di rotazione».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di mantenere e rilanciare l'attività produttiva ed economica delle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2017 e seguenti, in temporanea deroga della normativa vigente e comunque rigorosamente fino alla riconsegna delle abitazioni ricostruite, i soggetti non residenti, proprietari di seconde abitazioni nell'area del cratere sono autorizzati all'installazione o al posizionamento di strutture temporanee rimovibili a fini abitativi acquistate autonomamente da posizionarsi in aree adeguatamente individuate e regolamentate dai comuni interessati».

2.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. In temporanea deroga alla normativa vigente, e comunque rigorosamente nelle more della completa realizzazione e assegnazione delle

strutture abitative d'emergenza o di altre soluzioni alloggiative, i soggetti residenti nei comuni del cratere, sono autorizzati all'installazione o al posizionamento nelle aree di proprietà, di strutture temporanee removibili a fini abitativi acquistate autonomamente».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza;

una delle maggiori criticità correlate agli eventi calamitosi è rappresentata dall'indisponibilità degli immobili destinati ad abitazioni o funzionali ad attività economiche, in ragione del danno causato dai medesimi eventi;

sarebbe auspicabile consentire ai cittadini e soprattutto agli operatori economici i cui locali aziendali e funzionali all'attività siano compromessi dagli esiti delle calamità, la possibilità di accedere a strutture di emergenza temporanea, eventualmente removibili, al fine di garantire il prosieguo delle attività economiche, sia su aree di diretta proprietà dell'interessato sia eventualmente su aree demaniali concesse, in maniera temporanea, per l'espletamento delle attività economiche altrimenti compromesse;

attualmente le dinamiche di delocalizzazione delle strutture aziendali, di cui alle Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione, sono condizionate da molteplici vincoli burocratici e rallentamenti amministrativi tali da condizionare e inficiare la sopravvivenza operativa di agricoltori, allevatori ed operatori del turismo enogastronomico nelle aree colpite, fortemente legati alla stagionalità;

impegna il Governo:

ad individuare formule di garanzia della sopravvivenza delle attività produttive di cui in premessa, in particolare del comparto agricolo, zootecnico ed enogastronomico, le cui aziende e strutture operative sono state colpite dagli eventi calamitosi susseguiti si dall'aprile del 2009 nei territori di cui al provvedimento in esame, anche attraverso facilitazioni all'installazione di strutture temporanee a basso impatto ambientale, funzionali alle attività aziendali, anche – eventualmente – su terreni demaniali concessi a titolo temporaneo dall'autorità competente.

EMENDAMENTI

2.0.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indennizzo dei danni economici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'cede minimis'.

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio

al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti.

8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4"».

2.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Indennizzo dei danni economici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona,

Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *code 'minimis'*.

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis, e *8-ter* è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti.

8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4».

2.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Cessione del credito)

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 5, le parole: "esclusivamente in compensazione" sono sostituite dalle seguenti: "in compensazione o cedibile a terzi"».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere le seguenti:

«a) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: "con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1" sono soppresse;

a-bis) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: "con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono soppresse;

a-ter) al comma 4, le parole: "Salvo quanto stabilito al comma 5" sono soppresse».

3.2

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case lesionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate comunque agibili"».

3.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

«0a.1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12"».

3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia con la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie"».

3.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie"».

3.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

«0a.1) al comma 7, dopo le parole: "tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici" è inserita la seguente: "lorde"».

3.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

«0a.1) al comma 7, aggiungere, in fine le seguenti parole: "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuate maggiorazioni al costo convenzionale qualora siano previsti: interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto ai livelli standard regionali e nazionali; per interventi su edifici vincolati; per un aumento delle prestazioni acustiche di cui al DM 5/12/97; per il miglioramento delle prestazioni di connettività alle reti."».

3.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affidi fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario"».

3.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«a) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo pro-

prietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con a quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario"».

3.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis, sostituire le parole: «distrutti o danneggiati» con le seguenti: «distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera a) capoverso «a-bis», sostituire le parole: «distrutti o danneggiati», con le seguenti: «distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione»;

all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «distrutti o danneggiati» con le seguenti: «distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione».

3.11

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis», dopo le parole: «24 agosto 2016» aggiungere le seguenti: «nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

3.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis», dopo le parole: «24 agosto 2016» aggiungere le seguenti: «nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

3.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis» aggiungere il seguente:

«13-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5 e al presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

3.14

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «comma 13-bis» aggiungere il seguente:

«13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del c.d. «sisma bonus» di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017 con le modalità previste dal suddetto decreto;».

3.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 2011, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di mura-ture in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, incentivi, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime *de minimis*, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.

1.2. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.

1.3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1.1 e 1.2 si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

1.4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "alle lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti: "f)».

3.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

1.2. Il credito di imposta è concesso in regime «de minimis», come previsto dal Reg. VE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.

1.3. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

1.4. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020».

3.18

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Dopo il comma 1-undecies, inserire i seguenti:

«1-duodecies. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime *de minimis*, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto-legge.

1-terdecies. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.

1-quaterdecies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-duodecies e 1-terdecies, si procede a valere Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.

5. Al comma 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "alle lettere a), b), c), d), e)" aggiungere le parole ", f)"».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», all'articolo 3 regola la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;

tale disposizione consente, alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di richiedere contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale o, in alternativa, per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta – per espressa previsione di legge – il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1-*decies*, interviene nel merito della citata disposizione, precisando che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, è consentita solo all'interno dello stesso Comune, escludendo quindi la sua applicabilità – come finora consentito – su tutto il territorio nazionale;

premesso altresì che:

la lungaggine e la farraginosità delle procedure per la riparazione degli immobili, hanno portato molti cittadini aquilani ad optare per la soluzione dell'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione distrutta;

il Comune de L'Aquila si trova, pertanto, ad oggi, nella proprietà di un numero rilevante di abitazioni, le cui modalità di gestione non sembrano essere state chiarite. Il sistema dell'acquisto equivalente vede lo Stato stanziare e spendere fondi per la ricostruzione per ben due volte: una con riferimento all'inserimento nel piano di ricostruzione con fondi pubblici delle abitazioni distrutte o lesionate, che vengono poi acquisite al patrimonio comunale, l'altra con il valore dell'immobile corrisposto

al proprietario, sempre con fondi statali destinati alla ricostruzione, per l'acquisto di altra abitazione di valore equivalente;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a regolare l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con l'obiettivo di ridurre progressivamente fino alla totale eliminazione, la possibilità di ricorrere a tale opzione;

ad emanare linee guida per gli Enti Locali al fine di indirizzare e vigilare sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare di cui il Comune entra in possesso a seguito della cessione da parte dei privati che hanno optato per una nuova abitazione.

G3.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, che interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016;

il capoverso 13-*bis*, introdotto dalla lettera *b*), dispone che tutte le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai comuni fuori cratere;

tuttavia, il comma 5 dell'articolo 6 prevede un contributo del 100 per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all'interno di centri storici e borghi caratteristici dei Comuni limitrofi a quelli terremotati;

per le seconde case, a disposizione del proprietario, site all'esterno di centri storici o borghi di comuni diversi a quelli del cratere, come inseriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un contributo del solo 50 per cento del danno subito;

la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati magari a pochi metri l'uno dall'altro;

le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

occorre comunque tenere conto dell'impellente necessità di riparare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architettoniche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo:

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno subito qualora si dimostri il nesso di causalità con il terremoto, anche gli edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "previa" è *sostituita dalle seguenti*: "ferma restando la";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1"».

4.2

LUCIDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Adeguamento termini per la richiesta di contributi*). – 1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola «previa» *con le seguenti*: "ferma restando la",

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori

non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1"».

4.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori"».

4.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017"».

4.5

BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "che abbiano dovuto sospendere" sono inserite le seguenti: "ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre"».

4.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "i titolari di attività d'impresa e professionisti" sono inserite le seguenti: "nonché i soci di società a responsabilità limitata"».

4.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "i titolari di attività d'impresa e professionali" sono inserite le seguenti: "nonché i soci di società a responsabilità limitata"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevedono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio terremotato senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;

si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione post-terremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi giorni;

al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100 per cento per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulta situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune deliberazioni affinché il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione post-terremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulta situato l'immobile e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.

G4.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge n.189 del 2016 prevede la concessione di un contributo del 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione post-terremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;

l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;

la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012,

equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro Italia.

EMENDAMENTI

4.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.

3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non può essere concesso per interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario individua modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, nonché le modalità per la documentazione, la verifica e la liquidazione da parte dei comuni delle spese sostenute.

5. Nel caso in cui i lavori siano già stati effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto

della presentazione della domanda di cui al comma 4, dovranno essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario straordinario l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario straordinario. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario straordinario, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario straordinario può anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del comma 10.

7. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario che provvede a ripartire tra i comuni interessati».

4.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 189 del 2016)

All'articolo 13 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal

sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

4.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adeguamento sismico)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 189 del 2016, al comma 1, lettera c) la parola: "miglioramento" è sostituita dalla seguente: "adeguamento"».

4.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adeguamento sismico)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 189 del 2016, al comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;"».

4.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Edifici collabenti)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari"».

4.0.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Acquisto moduli da privati)

All'articolo 4-bis del decreto-legge 189 del 2016, al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo familiare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della spesa effettuato, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici"».

Art. 5.

5.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «a-bis)» con il seguente:

«a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra "B" ed "E" che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».

5.2

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «a-bis)» con il seguente:

«a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra "B" ed "E" che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».

5.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "degli immobili" sono inserite le seguenti: "con esito di agibilità sismica di classi da B ad E".

5.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, lettera a), capoverso: "a-bis)" dopo le parole: "attività scolastica, educativa o didattica," inserire le seguenti: "confermando il numero delle autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, ivi compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni,"».

5.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a), capoverso: «a-bis», sostituire le parole: «in ogni caso senza incremento della spesa del personale» con le seguenti: «prevedendo tra l'altro, la riconferma per l'anno scolastico 2017-2018 del-

l'organico in situazione di fatto dell'anno scolastico 2016-2017 e il numero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «All'onere di cui al primo periodo, si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

5.6

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «a-bis», dopo le parole: «edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici», aggiungere le seguenti: «nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

5.7

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1 lettera a), capoverso: «a-bis», dopo le parole: «edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici», aggiungere le seguenti: «nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

5.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a), capoverso: «a-bis», dopo le parole: «edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici» inserire le seguenti: «nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

5.9

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «3-bis», dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico».

5.11

MANDELLI, PELINO, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: «iscritti nell'Anagrafe», con le seguenti: «che abbiano presentato domanda all'Anagrafe».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.

5.12

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge n. 189 del 2016», aggiungere le seguenti: «, nonché nei territori anche non ricompresi negli allegati di cui all'articolo 1, degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

5.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge n. 189 del 2016», aggiungere le seguenti: «nonché per tutti gli Istituti scolastici oggetto di ordinanza sindacale di chiusura, anche se non ricompresi nei Comuni degli allegati 1 e 2».

5.14

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. A valere sulle risorse residue disponibili del piano approvato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2012, n. 301 concernente "Approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del m bando legge 338/2000", in ragione del disagio socioeconomico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono assegnati per l'anno 2017 all'azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «Diritto allo studio».

5.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei territori interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, sono confermate le autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni».

5.16

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo in ogni caso l'esonero dall'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti per le classi in cui l'attività didattica effettivamente svolta risulta, alla fine dell'anno scolastico, di durata inferiore ai 200 giorni».

5.17

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste nel contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità, e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione solo dopo avere utilizzato tutti i posti riservati alle immissioni in ruolo per lo stesso anno scolastico. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale. Ai fini del totale assorbimento nella titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di destinazione, la condizione di soprannumerario di detto personale diventa oggetto di disciplina in sede di contratto collettivo nazionale sulla mobilità con riferimento agli anni scolastici 2018/19 e, ove necessario, seguenti, con salvezza della relativa disciplina contrattuale collettiva sulle utilizzazioni già a partire dall'anno scolastico 2017/2018».

5.18

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste nel contratto nazionale relativo alla mobilità.

Tale precedenza, non applicabile alla mobilità professionale, è regolata, per quanto compatibili, dalle norme sulle precedenzae previste nel contratto nazionale relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018».

5.19

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, soddisfatte tutte le altre precedenti previste nel contratto nazionale relativo alla mobilità, godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali utilizzando, se necessario, tutti i posti riservati alle immissioni in ruolo per lo stesso anno scolastico. Tale precedenza, non applicabile alla mobilità professionale, è regolata, per quanto compatibili, dalle norme sulle precedenzae previste nel contratto nazionale relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018».

5.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico».

5.21

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione».

5.22

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga alle disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n. 207, per l'anno scolastico 2017/2018 i posti vacanti e disponibili, ai fini dell'immissione in ruolo, sono assegnati in via prioritaria ai docenti di ogni ordine e grado che hanno la residenza nei territori di cui sopra».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell'emergenza e soprattutto le lacune nel sistema della prevenzione e consolidamento degli edifici;

il Governo ha anche intensificato le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica connessa al progetto «Casa Italia»;

risulta importante adottare misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e soprattutto il consolidamento antisismico degli edifici che risultano strategici per la fase di emergenza, come ospedali e scuole, il cui adeguamento sismico è a carico dell'amministrazione pubblica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con la normativa vigente, le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di miglioramento antisismico delle strutture scolastiche e ospedaliere.

G5.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio .. 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, alla lettera *b*) prevede l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, necessari per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, attraverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara. L'invito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle *white list* prefettizie e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;

al momento, all'Anagrafe risultano iscritte circa 400 imprese e la possibilità di iscriversi alle liste prefettizie riguarda solo le imprese che operano in una delle attività a rischio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012;

l'articolo 8 del decreto-legge in esame permette la partecipazione agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;

sarebbe necessario consentire al maggior numero possibile di imprese di partecipare alle procedure di affidamento,

impegna il Governo:

a prevedere che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata siano rivolti alle imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all'Anagrafe.

G5.102

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito numerosi Comuni nelle Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato, naturalmente, anche le infrastrutture scolastiche;

ciò ha causato l'inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne aggiungono molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano di interventi di ripristino;

la situazione preoccupa la popolazione, i dirigenti scolastici, il personale e i genitori. Molti studenti, per la maggior parte tra i 3 e i 13 anni, sono costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Comuni di residenza dove sono state allestite tensostrutture o *container*;

ciò non facilita l'opera auspicata e in parte realizzata di salvaguardare dell'unità e dell'identità delle comunità già molto provate dal terremoto, e non aiuta l'opera di insegnamento e di apprendimento che è necessario garantire;

nonostante le criticità sopra descritte, anche quest'anno, nel mese di maggio si terranno le prove del Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (Invalsi), cioè i *test* standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle classi seconde e quinte delle primarie, prime e terze delle secondarie di primo grado e in tutte le secondarie di secondo grado;

i test preparati dall'Invalsi servono a valutare il livello di preparazione degli alunni italiani, in italiano e matematica;

se è vero che le prove forniscono alla cittadinanza, e ai decisori politici, i dati generali sul funzionamento della scuola, in particolare il grado di competenze raggiunto dagli studenti in due grandi aree, la comprensione di un testo e la padronanza della matematica in situazioni concrete, a cui si aggiungono informazioni utili alle scuole e ai fruitori del servizio scolastico perché dal risultato delle prove emergono informazioni che rendono possibili valutazioni sul piano didattico, confronti e migliorie, da un altro punto di vista esse rappresentano un gravame che, nella situazione di eccezionalità ed emergenza, comporta più oneri che benefici;

la situazione di particolare eccezionalità è dimostrata dal fatto che nelle scuole dei comuni colpiti dal sisma l'anno scolastico sarà valido anche con meno di 200 giorni di attività didattiche effettivamente svolte, come meritoriamente previsto dal testo sottoposto al nostro esame.

impegna il Governo:

a sospendere il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo e di secondo grado mediante lo svolgimento delle prove Invalsi, per all'anno scolastico 2016/2017, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.

EMENDAMENTI

5.0.1

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione delle prove Invalsi per l'anno scolastico 2016/2017)

1. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo e di secondo grado, relativo all'anno scolastico 2016/2017, effettuato dal Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione mediante lo svolgimento delle prove Invalsi, è sospeso».

Art. 6.

6.1

MANGILI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) al comma 1 dopo le parole: "e dei trasporti" sono inserite le seguenti: ", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali"».

6.2

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a-bis) dopo le parole: «territorialmente competenti» aggiungere le seguenti: «nonché i rappresentanti degli enti e delle

associazioni del terzo settore attive nelle progettualità di intervento sul territorio».

6.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera d), capoverso comma: «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione conclusiva della Conferenza costituisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell'intervento».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto-legge 189/2016 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, ha disposto l'esclusione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificati si a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, per l'anno 2016, dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 709-713, 716-734 della legge n. 208/2015);

tali comuni, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità e la sostenibilità della gestione emergenziale,

impegna il Governo:

a prevedere misure finalizzate all'esonero dai vincoli di finanza anche per gli anni 2017 e 2018 e ad estendere il periodo di sospensione per i comuni di cui all'allegato 1 e 2 del succitato decreto-legge 189/2016, dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL almeno per tutto il 2017 e il primo trimestre del 2018;

a prevedere la eliminazione delle sanzioni relative allo sfioramento del Patto di stabilità interno per i predetti comuni che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti;

a prevedere che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, non trovino applicazione e, qualora già applicate, ne vengano meno gli effetti, nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

EMENDAMENTI

6.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Istituzione del Fondo per il turismo sostenibile
nelle aree naturali protette nazionali)*

1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato "Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali", con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.

2. Ai fini di cui al comma 1, per aree naturali protette nazionali si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette nazionali, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e di enti e associazioni di promozione sociale e turistica, nonché dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile per la realizzazione di:

a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento e abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;

b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalisti ci ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette nazionali, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;

d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali.

4. La durata del finanziamento degli interventi di cui al comma 3 da parte della società Cassa depositi e prestiti Spa non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla società Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1».

6.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca)

1. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato "Fondo", finalizzato:

a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *sodal housing*;

3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede di Unione europea».

Art. 7.

7.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente»:

"f-bis. predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche"».

7.2

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) predisporre ed approvare, unitamente alle singole Regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale, con particolare riguardo per le tratte ferroviarie regionali, al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche"».

7.3

MANDELLI, PELINO, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali».

7.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in assenza di materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale».

7.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: "Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive" sono aggiunte le seguenti: "previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali"».

7.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso» inserire le seguenti: «e, qualora richiesto, nella presenza».

7.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la con testuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».

7.10

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al primo periodo le parole: «dai soggetti pubblici all'uso autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017».

Conseguentemente, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "L'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comunicazione al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel cui territorio rimpianto viene utilizzato"».

7.11

SCIBONA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere la lettera e-bis).

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;

le esperienze negli anni passati, sia a seguito del sisma dell'Aquila nel 2009 sia di quello che ha interessato il territorio dell'Emilia Romagna nel 2012, hanno dimostrato l'importanza di una gestione unitaria nel settore dei rifiuti, al fine di evitare ulteriori rallentamenti al processo di rimozione e sgombero delle macerie e dei rifiuti e quindi all'avvio della successiva fase di ricostruzione,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire in capo al Commissario Straordinario l'approvazione del piano di gestione di rifiuti, come era previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 prima delle modifiche apportate dal decreto legge in corso di conversione.

G7.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge reca Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;

sarebbe opportuno attribuire ai Comuni, indicati negli allegati 1 e 2, il potere di individuare entro il 31 maggio 2017 le aree da destinare a

deposito dei rifiuti derivanti dai crolli, in attesa del loro successivo trasferimento agli impianti di recupero o di smaltimento;

sarebbe, altresì, necessario introdurre alcune semplificazioni per la gestione dei rifiuti derivanti dai crolli degli edifici a seguito degli eventi sismici, accelerare la fase di individuazione di queste aree in modo da agevolare le operazioni rimozione dei rifiuti e di conseguenza anche l'avvio delle opere di ricostruzione e delineare un procedimento semplificato per l'utilizzo degli impianti mobili di campagna;

l'attuale disciplina, infatti, non agevola tale impiego, ma anzi risulta ancora più restrittiva della procedura ordinaria delineata dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che prescrive: una autorizzazione di carattere generale rilasciata dalla Regione, nella quale ha la sede legale l'impresa titolare dell'impianto; una comunicazione alla Regione nella quale si intende utilizzare l'impianto stesso;

il decreto-legge n. 189 del 2016, così come integrato e modificato dal decreto-legge in esame, sembra prevedere due distinte autorizzazioni oltre a quella generale, imposta dalla procedura ordinaria, che una successiva da parte del Presidente della Regione, prima dell'effettivo impiego dell'impianto mobile,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a garantire l'applicazione della procedura ordinaria per l'utilizzo degli impianti mobili, adeguandola alla peculiarità della situazione contingente che si è creata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

G7.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell'emergenza e soprattutto le lacune nella gestione delle macerie;

a distanza di sette mesi dalla prima scossa catastrofica, c'è ancora da fare tanto per superare l'emergenza; ancora non è stata conclusa l'attività della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, ma la questione più grave sta nel fatto che la raccolta selettiva delle macerie, prevista dal comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, non viene effettuata in tutti i comuni; sembra che in alcuni comuni le ruspe portano

tutto in discarica senza effettuare la raccolta selettiva preventiva, rimandando tale attività in discarica;

il consenso del destinatario dei contributi per la ricostruzione è previsto solo per la raccolta delle macerie su suolo privato; sarebbe stato opportuno precisare anche la possibilità della presenza di quest'ultimo, come preferiscono i comitati, ed estendere tale presenza anche per il suolo pubblico, qualora le macerie derivino da crolli di edifici privati;

occorre infatti salvare pezzi di interesse architettonico, artistico e storico, come cornicioni e portali di pietra ecc., crollati sulle strade, per garantire la conservazione dell'identità dei luoghi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per garantire l'applicazione in tutti i comuni terremotati del comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso la raccolta selettiva delle macerie, sia su suolo privato che su suolo pubblico, e assicurare la custodia, in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione, dei pezzi di interesse architettonico, artistico e storico, come cornicioni e portali di pietra ecc., e delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

G7.103

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell'emergenza e soprattutto le lacune nella gestione delle macerie;

a distanza di sette mesi dalla prima scossa catastrofica, c'è ancora da fare tanto per superare l'emergenza; ancora non è stata conclusa l'attività della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, ma la questione più grave sta nel fatto che la raccolta selettiva delle macerie, prevista dal comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, non viene effettuata in tutti i comuni; sembra che in alcuni comuni le ruspe portano tutto in discarica senza effettuare la raccolta selettiva preventiva, rimandando tale attività in discarica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per garantire che la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie e la raccolta dei materiali, di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale,

quale primo momento di attuazione del piano di recupero, sia effettuata in maniera selettiva e basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati.

EMENDAMENTI

Art. 7-bis.

7-bis.1

CASTALDI, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, sostituire le parole: «23 milioni» con le seguenti: «46 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23 milioni» con la seguente: «46 milioni».

7-bis.2

QUAGLIARIELLO

All'articolo, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, le disposizioni di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 si intendono applicate, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, anche ai contratti di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turistiche.

2-bis. I contratti di locazione di cui al comma 2 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 229, sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017 si provvede secondo quanto disposto dal comma 4-quater.

4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di O, 5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

ORDINI DEL GIORNO

G7-bis.100

GINETTI, CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, MORGONI, PEZZOPANE, LANZILLOTTA, VERDUCCI, AMATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (A.S. 2756);

premessò che:

gli eventi sismici che si sono verificati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno prodotto danni ingentissimi al patrimonio culturale delle aree interessate;

i danni stimati riguardano più di 5.000 edifici di valore culturale e i tempi previsti per la loro ricostruzione sono lunghi anche in ragione della complessità degli interventi e dell'alta professionalità richiesta nel recupero di tali beni;

i suddetti danni, oltre a rappresentare un grave depauperamento del patrimonio culturale nei territori colpiti, hanno fatto venir meno uno dei primari fattori di attrazione turistica, contribuendo negativamente alla forte contrazione delle presenze turistiche nelle regioni interessate, con gravissimo danno economico per tutto l'indotto del settore turistico;

i più recenti dati evidenziano un rilevantissimo calo di prenotazioni turistiche, al momento superiori al 50 per cento rispetto all'anno precedente, coinvolgendo non solo le aree direttamente colpite ma anche quelle d'interesse turistico delle regioni coinvolte;

Considerato che:

nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici operano numerose guide turistiche che, in conseguenza degli eventi sismici e del calo del flusso turistico, hanno subito un forte rallentamento della loro attività;

a titolo esemplificativo, solo nella regione Umbria le guide turistiche sono almeno 200. Si tratta di persone che hanno conseguito l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività turistica a seguito del superamento di un esame abilitante. Di queste almeno settanta svolgono l'attività di guida turistica in modo continuativo traendo dalla stessa l'unica o la principale fonte di reddito. La diminuzione del lavoro per le guide turistiche della sola regione Umbria si attesta al 70 per cento ri-

spetto a marzo 2016 e riguarda non soltanto le aree direttamente interessate dal sisma ma l'intera Regione Umbria;

le guide turistiche che operano nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria stanno pertanto subendo un evidente danno indiretto prodotto dagli eventi sismici che sta producendo una forte riduzione del reddito a loro disposizione;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, in ragione del danno indiretto prodotto dagli eventi sismici, l'estensione delle misure di agevolazione previste per le imprese turistiche e dei servizi connessi in favore delle guide turistiche operanti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abilitate all'esercizio professionale dell'attività e riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico come attività della filiera turistica culturale a cui è attribuito uno specifico codice Ateco.

G7-bis.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turismo e del commercio;

al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici, sarebbe opportuno prevedere forme di sostegno per le aziende che hanno subito una riduzione delle attività nei suddetti territori,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere il riconoscimento di un contributo in conto capitale per le micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che sono in grado di dimostrare una sostanziale perdita di fatturato rispetto alla media abituale di periodo dopo gli eventi sismici del 2016.

G7-bis.102

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

gli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno creato gravi danni a tutto il sistema produttivo dei territori medesimi,

impegna il Governo:

a prevedere un indennizzo per le attività di impresa o di lavoro autonomo, ricadenti nei territori di cui in premessa, che abbiano subito un danno economico, desunto dalla perdita di reddito registrata a seguito del verificarsi dei diversi eventi sismici.

G7-bis.103

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nell'ambito delle quali un'Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali ed attualmente sono circa 91 le ZES operanti nel territorio doganale della Unione europea;

le ZES, presenti principalmente in paesi in via di sviluppo, hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di soggetti stranieri, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione;

in molti casi la dottrina e i *policy makers* parlano delle ZES come «poli di crescita» (*growth poles*), in quanto si tratta di aree in cui tariffe, quote, dazi, imposte, essendo diversi dal resto del territorio nazionale, offrono un maggiore appeal agli investitori e migliori possibilità di sviluppo;

in base al quadro normativo comunitario, la creazione di una ZEA esilia dalle prerogative riservate in autonomia ai singoli stati nazionali in quanto l'introduzione a favore di determinate imprese di misure quali con-

tributi agli investimenti, esenzione dal pagamento (totale o parziale) di dazi, imposte e/o oneri sociali, infatti, può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve essere valutata alla luce della specifica disciplina in materia;

la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che, al paragrafo 1, stabilisce la generale impossibilità di fare ricorso ad agevolazioni che, nel momento in cui «incidano sugli scambi tra Stati Membri» a meno che, come chiarito dal successivo paragrafo 2, detti aiuti di stato siano «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»,

considerato che:

gli eventi sismici del 2016 e del 2017, colpendo i territori individuati dagli allegati del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno ulteriormente aggravato la preesistente situazione di crisi economica, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese presenti nel cosiddetto cratere sismico;

detti eventi calamitosi ed il conseguente spopolamento del territorio costituiscono uno dei motivi che rendono legittima l'adozione interventi a carattere temporaneo finalizzati a limitare fenomeni di delocalizzazione e a sostenere le attività economiche locali presenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e quindi l'istituzione di Zone Economiche Speciali,

impegna il Governo:

ad istituire le Zone Economiche Speciali sui territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuando le modalità attuative delle misure con un successivo DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avente quali finalità sia il mantenimento delle attività economiche già esistenti che l'attrazione di nuovi investimenti;

a prevedere, per le micro, piccole e medie imprese che abbiano la propria sede operativa o il proprio domicilio fiscale nel territorio delle ZES o che intendano insediarsi, agevolazioni consistenti in contributi a fondo perduto per l'acquisto di immobili da destinare a finalità produttive.

G7-bis.104

MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premessi che:

l'articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determinati requisiti;

gli eventi sismici hanno duramente colpito anche – e soprattutto – le microimprese e le piccole imprese, non ricomprese nel novero dell'articolo in oggetto;

l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 consente alle microimprese di richiedere finanziamenti nel rispetto di limiti e condizioni individuate dalla normativa stessa;

tali condizioni allo stato costituiscono un ostacolo per l'accesso ai finanziamenti da parte di numerose microimprese;

impegna il Governo:

a prevedere misure per consentire alle microimprese e alle piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 di beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere *b*) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

G7-bis.105

BLUNDO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premessi che:

l'articolo 7-bis al fine di facilitare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e

del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determinati requisiti;

il comma 4 dell'articolo 7-*bis* prevede, a copertura della disposizione in oggetto, una somma pari a 23 milioni, somma che appare insufficiente ad agevolare nonché a garantire la ripresa produttiva;

impegna il Governo:

ad incrementare in maniera considerevole lo stanziamento dei fondi da destinare alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici al fine di garantire una reale ripresa dell'attività produttiva.

Art. 7-*ter*.

G7-*ter*.100

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-*ter* del decreto-legge in oggetto, inserito durante l'esame alla Camera, estende al 2017 le disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto-legge 189/2016 – recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016 – che escludono, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente;

le aree coinvolte dal sisma vengono per la gran parte assorbite dall'Ente Parco che potrebbe essere il propulsore di una zona economica speciale (ZES):

le zone economiche speciali, volute fortemente dalla Comunità Europea, mirano ad avere una propria legislazione di vantaggio riferita alle fiscalità locali, in modo da attrarre maggiori investimenti stranieri e quindi arginare il fenomeno dello spopolamento e della vivibilità nei territori montani o aree svantaggiate, come le aree fortemente danneggiate dalle azioni sismiche nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria,

impegna il Governo:

ad istituire nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, un zona economica speciale (ZES) con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

EMENDAMENTI

Art. 7-ter.

7-ter.0.1

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Indennizzo dei danni economici)

1. All'articolo 5, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-*bis*. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti o professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-*ter*. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti o professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al 50 per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti *'de minimis'*.

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi *8-bis* e *8-ter* è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti".

2. Il Commissario straordinario, con provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuati ve del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4».

7-ter.0.2

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche)

Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane)

1. Nell'ambito dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, sono istituiti per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario

per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti atti o professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', e del regolamento (00) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui 'al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234"».

7-ter.0.3

BULGARELLI, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere *b*) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993"».

7-ter.0.4

LEZZI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sopprimere le parole da: 'Con delibera' sino alla fine del periodo"».

Conseguentemente, dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 aggiungere le seguenti:

«r-bis) con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro garanzia dei predetti fondi regionali;

r-ter) la lettera r-bis) non si applica alle aziende richiedenti l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e situate nelle zone dichiarate in stato di emergenza».

Art. 8.

8.1

MANDELLI, PELINO, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» aggiungere le seguenti: «e privata».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al momento dell'espletamento della procedura concorrentiale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

8.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante, nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo 8 del decreto-legge reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza;

la norma modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti post-sisma specificando, in particolare, la procedura per la copertura dell'onere, che avverrà mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

sarebbe opportuno estendere alla ricostruzione privata quanto previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto-legge che permetta la partecipazione, agli affidamenti per la ricostruzione pubblica, agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;

misure in tale direzione offrirebbero una soluzione al rischio che l'Anagrafe antimafia degli esecutori possa determinare un rallentamento del processo di ricostruzione dovuto al gran numero di operatori sui quali effettuare i controlli antimafia;

al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge, n. 189 del 2016, qualora l'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione privata non risulti iscritta all'Anagrafe, decorreranno i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011. Decorso tali termini, quindi, il committente sarà legittimato a procedere alla sottoscrizione del contratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione all'Anagrafe,

impegna. il Governo:

ad assumere iniziative nel senso indicato in premessa.

EMENDAMENTI

8.0.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice penale in materia di inasprimento delle pene e delle sanzioni per episodi di sciacallaggio)

1. Dopo l'articolo 624-*bis* del Codice penale è inserito il seguente:
«Art. 624-*ter*. Se i fatti di cui agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale sono commessi approfittando delle condizioni susseguenti a calamità naturali, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da quattromila a ottomila euro».

Art. 9.

9.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2"».*

9.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«aa) Alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: «2. I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

9.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «In ogni caso, il direttore dei lavori,» inserire le seguenti: «,da scegliere successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale, di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori,»

9.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60».

9.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*».

9.7

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Le previsioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione

viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa"».

9.8

BILARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"19. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa"».

9.9

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera "c" della vigente Convenzione a partire dall'annualità 2015. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei la-

vori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata Legge 24 dicembre 2012 n. 228».

9.10

BILARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera "c" della vigente Convenzione a partire dall'annualità 2015. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata Legge 228/2012».

9.11

CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, prevedendo un aumento della percentuale massima di tale contributo rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

appare necessario precisare che gli importi utilizzati in tal modo dagli Enti Locali costituiscono investimenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a garantire che la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili sia considerata investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

EMENDAMENTI

Art. 9-bis.

9-bis.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è data facoltà di applicare» con le seguenti: «si applica».

9-bis.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «con oneri a carico del bilancio comunale» con le seguenti: «con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali».

9-bis.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. "2. Fino al31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Commissario Straordinario con proprio provvedimento concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa"».

9-bis.0.1

MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico degli immobili colpiti dal sisma)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il *social lending* garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati "cittadini utilizzatori", residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il *social lending* garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche, di seguito denominate "cittadini finanziatori", spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.

4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il *social lending* garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostru-

zione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.

6. Il Fondo per il *social lending* garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia delle entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.

7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei "cittadini utilizzatori richiedenti" disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il *social lending* garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.

8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il *social lending* garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.

9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.

10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.

11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro, si provvede:

1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indi-

cati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare";

2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

9-bis.0.2

LEZZI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Sostegno al turismo)

1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le modalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al comma 1 al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. La valutazione dello stato di sicurezza sismico è effettuata a seguito di un'indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, del-

l'analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione, per ogni singola unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 10.

10.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016» aggiungere le seguenti: «nonché di tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

10.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno,» con le seguenti: «per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2017, e nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2018,».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

10.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni di euro» con le seguenti: «241 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge il 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

10.4

BULGARELLI, BLUNDO, CATALFO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.5

MANGILI, BLUNDO, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della presente misura», aggiungere le seguenti: «estesa anche a tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

BULGARELLI, BLUNDO, CATALFO, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «41 milioni» con la seguente: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.7

LEZZI, MANGILI, BLUNDO, CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro;» al comma 8, aggiungere infine, il seguente periodo: «Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.10

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni», con le seguenti: «almeno un anno».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «6.000 euro», con le seguenti: «12.000 euro».

10.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge alla data del 18 gennaio 2017».

10.12

BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, CATALFO, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Non costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici nonché le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepite da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 150 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 il. 190».

10.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici» *aggiungere le seguenti:* «, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

10.14

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici», *aggiungere le seguenti:* «, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

10.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici», *aggiungere le seguenti:* «, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

10.16

MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO, CATALFO, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura» *con le seguenti:* «è riconosciuta ai nuclei familiari la misura».

10.17

BLUNDO, CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015».

10.19

BULGARELLI, CATALFO, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente articolo».

10.20

LEZZI, BLUNDO, CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Sopprimere il comma 7.

10.21

MANGILI, CATALFO, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

MANGILI, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 10 reca interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e a tal fine autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

impegna il governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

incrementare adeguatamente le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di consentire un reale sostegno alle fasce deboli delle popolazioni, ed in particolare migliorando le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto;

specificare che qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato

pari o inferiore a 12.000 euro, prevedendo altresì che il beneficio venga gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento;

considerare che, per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

G10.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo 18-*undecies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-*bis* nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

i commi da 1 e 5 dell'articolo 10 del presente provvedimento stabiliscono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

per soggetti residenti, ai sensi del comma 2, si intendono i cittadini residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

si rende invero necessario specificare che le presenti disposizioni sono valide anche per i residenti o stabilmente dimoranti dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* del presente decreto,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice natura interpretativa, al fine di chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 10, indirizzate al sostegno economico e sociale delle fasce più deboli della popolazione che versano in condizioni di maggior disagio economico, siano da intendersi estese anche ai cittadini residenti o stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni dell'allegato 2-*bis* del decreto-legge in oggetto alla data del 18 gennaio 2017.

G10.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i commi da 1 e 5 dell'articolo 10 del presente provvedimento stabiliscono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

ai sensi del comma 2, si dispone che l'accesso al beneficio sia riconosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in base alla residenza e all'ISSE in base ai seguenti criteri: residenza o dimora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016; valore dell'ISEE o ISEE corrente (calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi), pari o inferiore a 6.000 euro;

ai fini del conteggio dell'ISSE, l'articolo 10 stabilisce che il calcolo deve essere effettuato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio e i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie;

si specifica, infine, che ai fini del calcolo devono invece essere computati le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del red-

dito dei lavoratori; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;

si renderebbe necessario, innanzitutto, aumentare la disponibilità dei fondi per il SIA anche in modo da escludere, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici, dovute, ovviamente, in seguito a situazioni di necessità provenienti da situazioni calamitose impreviste, e aumentare il livello stabilito a 6.000 euro per l'accesso alla misura di sostegno;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di aumentare il limite di 6.000 euro attualmente previsto per l'accesso alle misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione previste dall'articolo 10 del presente provvedimento, o, almeno, escludere dal computo previsto al comma 4 del medesimo articolo, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali il contributo di autonoma sistemazione, le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori e i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

EMENDAMENTI

10.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per l'autonomia sistemazione)

1. Al fine di implementare le misure finalizzate al soccorso e all'assistenza ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il contributo minimo per l'autonomia sistemazione spettanti ai nuclei familiari, come stabilito dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, non può essere inferiore a 800 euro mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità, 1.000 euro mensili per i nuclei familiari composti da due unità, 1.300 euro mensili per i nuclei familiari composti da tre unità, 1.500 euro mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità, 1.700 euro mensili per i nuclei familiari composti da 5 unità, con un incremento di ulteriori 200 euro mensili per ciascun ulteriore membro del nucleo familiare. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap o disabilità. La presente disposizione si applica per gli anni 2017 e 2018 nel limite complessivo annuo di 300 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

Art. 10-bis.

10-bis.1

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

10-bis.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora si verificano sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività"».

Art. 11.

11.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, premettere il seguente:

"01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre

2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari"».

Conseguentemente, il numero 1) della lettera a) è sostituito dal seguente: «le parole da: "in aggiunta a quanto disposto"», fino alle parole: «senza applicazione di sanzioni e interessi», sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

11.2

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017"».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) le parole: "delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017"»;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c.1) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017";

c.2) al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017";

c.3) al comma 6 le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017", sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017"»;

sostituire la lettera c-bis), con le seguenti:

«c-bis) al comma 7 le parole: "fino al 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017";

c-ter) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDE8»;

c-quater) al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017"»;

alla lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2017», dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g.1) il comma 13 è sostituito dal seguente: "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti»;

menti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

11.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «dai seguenti».

Conseguentemente, alla lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);
 - b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
 - c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
 - d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;
 - e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti a tempo indeterminato».
-

11.4

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: ". La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendi contare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017,20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella mi-

sura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

11.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: ". Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell'attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

11.6

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

11.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso: «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli enti previdenziali».

11.8

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera b), capoverso: «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «a richiesta», aggiungere le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi a carico».

11.9

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, Primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente:

alla lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2017»;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 2017» con le seguenti: «entro il 16 dicembre 2018»;

alla lettera g), sostituire le parole: «entro il mese di dicembre 2017» con le seguenti: «entro il mese di dicembre 2018»;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017», e sostituire le parole: «da erogare il 30 novembre 2017» con le seguenti: «da erogare entro il 30 novembre 2018»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre», con le seguenti: «da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018»;

al comma 4, sopprimere le parole: «, da erogare entro il 30 novembre 2018»;

dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;

b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive».

11.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole e successive modificazioni aggiungere le seguenti: «nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive».

11.12

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al secondo periodo», dopo le parole: «fatture» sono aggiunte le seguenti: «, non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse,».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017» con le seguenti: «30 novembre 2018».

Conseguentemente:

dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "dal 26 ottobre 2016" sono inserite le seguenti: "nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente:

alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021"».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8.

Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021».

11.14

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2018».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera e), numero 2,) sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 2017» con le seguenti: «a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni»;

alla lettera g), sostituire le parole: «30 giugno 2017» con le seguenti: «31 luglio 2018».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "dal 26 ottobre 2016" sono inserite le seguenti: "nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017"».

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere *d-bis*) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017».

11.16

BULGARELLI, BOTTICI, AIROLA, BLUNDO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «articolo 9, comma 2-bis», aggiungere le seguenti: «primo periodo».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo le parole: «predetto comma 2-bis», aggiungere le seguenti: «, secondo periodo».

11.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, lettera f), capoverso comma. «11-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico» fino a: «alcuni apparecchio televisivo» con le seguenti: «Per effetto dell'evento sismico».

11.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera f), capoverso comma «11-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «l'anno 2017» con le seguenti: «gli anni 2017, 2018 e 2019». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20172019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11.19

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1) dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*ff*) Dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-*ter*. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n.229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n.229 e successive modificazioni, i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro"».

11.20

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) Dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente: "11-*ter*. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni intervenute, i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro"».

11.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del dato re di lavoro"».

11.22

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera g-bis), inserire la seguente:

«g-ter. dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

"16-bis. Agli enti locali ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito, fino al 16 dicembre 2017, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.

16-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto"».

11.23

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera g-bis), inserire la seguente:

«g-ter) Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per l'esercizio 2017 in

base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. L'autorizzazione all'accertamento convenzionale si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Conseguentemente, al fine di evitare aumenti incontrollati delle tariffe del tributo, nella redazione del Piano finanziario è consentito l'inserimento di una quota convenzionale di entrata per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Gli stessi comuni sono altresì autorizzati ad accertare in maniera convenzionale le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017"».

11.24

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-ter) Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

"18-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni intervenute, possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.

18-ter. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani"».

11.25

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera g-bis), inserire la seguente:

«g-ter) Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

"19.1 comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n.229, e successive modificazioni, possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.

20. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani"».

11.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

11.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

11.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla sospensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.29

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'allegato 2-bis, inserito dall'allegato A al presente decreto, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018».

11.30

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 2-bis, inserito dall'allegato A al presente decreto, nonché nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017».

11.31

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione».

11.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e spe-

ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

11.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso "1-bis)", possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione».

Conseguentemente, derivante della presente disposizioni, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

11.35

FUCKSIA, CERONI

All'articolo, comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: «21 aprile 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017»;

alla lettera b) alinea, le parole: «15 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11.36

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione della dichiarazione di cui al presente comma costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio, provvisorio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ferma in ogni caso l'osservanza delle condizioni di cui al successivo comma 4 in relazione al pagamento dell'unica ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme».

11.37

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, è condizione di annullamento del documento unico di regolarità contributiva già rilasciato».

11.38

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, BLUNDO, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché le ulteriori disposizioni urgenti di cui al presente articolo e successivi articoli 11-bis e 11-ter, sono estese, in quanto compatibili, ai detti territori, dichiarati in stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2017, n. 24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.39

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

11.40

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni della legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario *ad acta* provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario *ad acta*, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziare per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10».

ORDINI DEL GIORNO

G11.100

FUCKSIA, CERONI

Il Senato,

premessò che:

i recenti eventi sismici hanno colpito numerosissimi Comuni nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, devastando il tessuto sociale e imprenditoriale delle comunità vittime dei ripetuti e virulenti cataclismi;

al danno emergente, rappresentato dalla perdita di vite, beni, patrimoni storico culturali, si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano quindi di interventi di supporto radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi effettivamente tali grazie al sostegno alle attività produttive che insistono sul territorio e che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione degli stessi sul territorio.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori nelle Regione Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

G11.101

QUAGLIARIELLO

Il Senato,

premessò che:

i recenti eventi sismici hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare residenziale e produttivo di un'ampia zona delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

è ancora attivo uno sciame sismico che sta mettendo a dura prova le popolazioni del centro Italia;

il decreto in oggetto all'articolo 7-bis è finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore tu-

ristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese turistiche e agrituristiche;

considerato che:

a seguito degli eventi sismici, si sta verificando un esodo preoccupante che interessa sia la popolazione residente che le presenze turistiche;

le strutture ricettive e le attività produttive sono costrette alla ricerca di nuove sistemazioni sia per i danni subiti dagli immobili, sia per l'impoverimento economico che non consente un'agevole sopravvivenza delle attività nelle zone interessate;

la richiesta di immobili in locazione, sproporzionata rispetto all'offerta, sta generando un aumento incontrollato dei canoni di locazione;

che l'incontrollato aumento dei canoni anche per le unità non residenziali costituisce un ulteriore deterrente alla continuazione delle attività esistenti e all'insediamento di nuove, con gravosa limitazione di ripresa del tessuto economico;

impegna il governo, in successivi e tempestivi provvedimenti normativi, a:

estendere il regime agevolato di cedola re secca, già previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n.431 per i contratti di locazione ad uso abitativo, anche ai contratti di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turistiche stipulati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

prevedere l'esenzione dei suddetti contratti dall'imposta di bollo e di registro.

G11.102

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turismo, del commercio e dell'agroalimentare;

al fine di aumentare la domanda turistica in questi territori, sarebbe opportuno incentivare le Imprese, le Associazioni e gli Enti che hanno sede in qualsiasi comune d'Italia, ad organizzare i propri eventi presso le idonee strutture presenti nei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere il riconoscimento di un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute per l'evento, al fine di favorire la ripresa dell'economia locale grazie a tutto quell'indotto economico che il c.d. «turismo congressuale» riesce a generare, dalle strutture alberghiere ai ristoranti, pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali.

G11.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

a causa dei numerosi eventi sismici che si protraggono dal mese di agosto scorso nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, numerose aziende continuano l'attività, pur in presenza di notevoli difficoltà connesse alla diminuzione della domanda le quali, per ovvi motivi, non possono delocalizzarsi in quanto radicate nel territorio di cui sono importante espressione, al di fuori del quale non avrebbero possibilità di permanere nel mercato;

l'agevolazione sul versante contributivo contribuirebbe a stabilizzare l'occupazione di settori economici basati essenzialmente sul fattore umano;

in tal modo, infatti, si incentiverebbe un percorso virtuoso di rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal terremoto, evitando processi di desertificazione dei comuni, con le connesse riduzioni di personale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere misure finalizzate ad agevolare i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione consistente del proprio volume di affari a causa del sisma, prevedendo un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

G11.104

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

a seguito di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), sono state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l'istituzione di Zone franche urbane nei comuni del c.d. cratere delle medesime regioni, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condizioni di base per il riavvio dell'attività economica, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti;

il riconoscimento dello status di zona franca prevede: *a)* l'esenzione dalle imposte sui redditi (fino ad un massimo di 100.000 ' di reddito) prodotti nella ZFU; *b)* l'esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000 ' del valore della produzione netta; *c)* l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

gli aiuti previsti nelle ZFU sono concessi in regime *de minimis*, per un periodo di 5 anni, alle micro e piccole imprese già costituite alla data del primo evento sismico e che svolgono attività all'interno della stessa ZFU,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere l'istituzione di ZFU anche nei citati comuni, secondo le modalità già adottate per il sisma dell'Emilia Romagna.

G11.105

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, disciplina la pro-

roga e sospensione di termini in materia di adempimenti di versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi;

i gravi eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 24 agosto 2016 hanno determinato la perdita di gettito nei Comuni interessati, di rilevanti quote dei tributi locali, tra cui l'imposta unica comunale (IUC), comprensiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

particolare rilevanza per garantire la sicurezza abitativa e la salute pubblica, assume la Ta.Ri., ma il provvedimento in esame non affronta la materia;

impegna il Governo:

al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad adottare misure volte a prevedere una compensazione per la perdita di gettito TARI finalizzata a sopperire alla perdita di gettito registrata dai Comuni seriamente danneggiati dagli eventi sismici.

G11.106

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 »

premesso che:

i comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità della gestione emergenziale;

anche la priorità di assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale (art. 1, comma 492, legge 232/2016) può non risultare adeguata a fronteggiare compiutamente gli eccezionali eventi sismici, in quanto finalizzata a sostenere le sole spese di investimento, dovendo si altresì disporre del progetto esecutivo validato in conformità della normativa vigente (elemento di difficile realizzazione nel contesto dato),

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi a far

data dal 24 agosto 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, per l'anno 2016, dalle disposizioni della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

G11.107

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo 18-*undecies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei Deputati, introduce un nuovo allegato 2-*bis* nel testo del decreto-legge n.189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe necessario concedere a questi contribuenti l'esenzione dal pagamento dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in modo da dare loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economica da parte dello Stato;

la sospensione sarebbe invece necessaria per i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, aggravando ulteriormente la già drammatica situazione in cui versavano le zone colpite dallo sciame sismico. Questi comuni, pur non essendo in tutto coincidenti con

quelli ricompresi nei crateri, sono sicuramente interessati dalla generale situazione di difficoltà economica che inevitabilmente travalica i confini delle zone terremotate per interessare l'intera economia regionale,

impegna il Governo:

a riconoscere l'esenzione dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, in luogo della sospensione, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ossia dei comuni dell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché dei comuni inseriti nell'allegato 2-*bis* del decreto-legge 189 del 2016, e prevedere invece la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi, almeno per il 2017, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbri, indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

G11.108

FUCKSIA

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ha previsto una definizione agevolata dei debiti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, prevedendo pertanto il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate delle somme dovute;

la disposizione in premessa, nata originariamente per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione, è un valido strumento atto a consentire ai contribuenti, nel rispetto del principio di legalità, di provvedere al versamento cosiddetto

agevolato delle somme dovute all'erario,

considerando che:

lo strumento disposto dal decreto è parimenti idoneo ad assicurare alle popolazioni colpite dal sisma di provvedere e che, nello specifico, risulta essere, anche ad avviso del Governo che ha previsto nel presente decreto dilazioni dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, mezzo assolutamente legittimo per consentire una dilazione dei pagamenti dovuti all'erario;

lo stato di massima urgenza che caratterizza le zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 richiede la necessaria applicazione della norma riportata in premessa,

impegna il Governo:

a prevedere una ulteriore dilazione di termini rispetto a quelli attualmente previsti che non sia comunque superiore a 8 mesi, al fine di assicurarne la copertura finanziaria, e non inferiore ad ulteriori 5 mesi.

G11.109

FUCKSIA

Il Senato,

premessi che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno causato danni ingentissimi, stimati in oltre 23 miliardi di euro;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica.

G11.110

FUCKSIA

Il Senato,

premessi che:

i recenti eventi sismici hanno colpito in particolar modo i Comuni nelle Regione Marche, poiché è la Regione che ha subito i maggiori danni tra le quattro coinvolte dagli eventi sismici;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali

grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori nella Regione Marche.

G11.111

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato che le procedure burocratiche standard non possano valere in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per permettere la restituzione delle normali condizioni di vita alla popolazione e per ricostruire in tempi celeri quanto distrutto;

occorrono una serie di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscono l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riducendo drasticamente i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi e le procedure di occupazione e di espropriazione.

G11.112

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno indotto il legislatore, per il 2017 a prevedere delle sospensioni del pagamento di alcune imposte, tra le quali l'Imu;

il provvedimento, pur se adottato per favorire le popolazioni colpite dai tragici eventi, potrebbe avere un effetto inintenzionale particolarmente grave, poiché il pagamento, pur se differito, graverebbe su cittadini che hanno subito gravi perdite, anche economiche, ponendo innanzi a difficoltà oggettive prevedibili e evitabili;

nell'eventualità in cui i proprietari di immobili siti nei comuni che sono stati particolarmente danneggiati, tanto da essere inseriti nei crateri sismici, fossero esentati dal pagamento dell'imposta per un periodo congruo, l'intera comunità, non solo i singoli proprietari ne riceverebbero giovamento;

ciò eviterebbe preoccupazioni ai cittadini che hanno subito pesanti perdite economiche;

considerato che:

in caso di l'esenzione dal pagamento dell'Imu molti cittadini non dovrebbero preoccuparsi per il reperimento delle risorse necessarie, mentre quelli che ne hanno, potrebbero fare un uso migliore;

ci si riferisce all'ipotesi in cui il legislatore, al fine di scongiurare le pesantissime ripercussioni finanziarie provocate sul bilancio pubblico a causa delle ingenti risorse necessarie all'opera di ricostruzioni di interesse comunità, approvasse una norma che consenta di la detrazione del costo di una assicurazione sugli immobili a copertura del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, particolarmente elevato, e prevedibile, nel nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a consentire la possibilità di introdurre nell'ordinamento norme volte a esentare i proprietari di immobili siti nei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis dal pagamento dell'Imu e a prevedere, con ulteriore distinta normativa, la possibilità di stipulare contratti di assicurazione sugli immobili contro il rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, il cui costo rappresentato dal pagamento dei premi possa essere detratto dalle imposte dovute.

G11.113

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;

si rendono necessarie misure economiche per agevolare anche il comparto scuola e, in particolare, gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici al fine di incentivare le iscrizioni nei relativi atenei e garantire la ripresa dei territori oggetto del presente provvedimento;

impegna il Governo:

ad individuare misure per garantire l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione per tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificati si a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

G11.114

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle aree colpite dal terremoto: *a*) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L. 189/2016); *b*) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni

interessati dal sima di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; *c)* prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; *d)* attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; *e)* recano proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016 in relazione agli eventi sismici; *f)* provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, che richiedono al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF, nonché delle relative addizionali e imposte sostitutive relative all'anno 2017, sarebbero chiamati al versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017, senza peraltro la possibilità di rateizzare sino a 18 rate il versamento dei tributi sospesi, avendo il decreto legge in discussione eliminato, nell'articolo 48, comma II, decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229/2016, il richiamo all'articolo 9, comma 2-bis legge 27 luglio 2012, n. 212,

impegna il Governo:

al fine di evitare disparità di trattamento fra contribuenti, a prevedere che anche per i titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilato sia concessa la possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato.

G11.115

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle aree colpite dal terremoto: *a)* recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L. 189/2016); *b)* ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sima di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; *c)* prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; *d)* attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; *e)* recano proroghe alla c.d. rottamazione

delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016 in relazione agli eventi sismici; f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

l'articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, al comma 13 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;

l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8 in esame, concerne la sola sospensione dei termini dei versamenti tributari;

per consentire alle imprese di usufruire di un termine maggiormente congruo per la ripresa degli obblighi ordinari di contribuzione agli enti, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del termine del 30 novembre 2017 anche in relazione agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali,

impegna il Governo:

in coerenza con le ragioni sotto stanti alle difficoltà di accesso al credito delle imprese delle zone coinvolte dal sisma, ad assumere iniziative volte a prevedere anche per il versamento dei contributi e premi sospesi, l'applicazione del finanziamento agevolato previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per il solo pagamento dei tributi.

G11.116

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo II del decreto-legge reca modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti so-

spesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti da garanzia dello Stato;

inoltre, l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;

gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;

è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione e la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell'analogha emergenza del terremoto dell'Emilia Romagna, comportando un enorme dispendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, fino al ripristino della funzionalità e dell'impiego di tutte le utenze.

G11.117

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

l'articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di

imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al [me di prorogare ulteriormente, almeno fino al 30 novembre 2018, la sospensione dei termini e degli adempimenti tributari e contributivi previdenziali e assistenziali.

G11.118

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sima di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi

di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

sarebbe inoltre opportuno prevedere una rateizzazione estesa almeno a 18 rate dei tributi sospesi, in luogo dell'accensione di mutui per il loro pagamento, come invece attualmente previsto dai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11;

il caso delle zone terremotate dell'Emilia nel 2012, dove questa modalità ha creato un'ingente somma di interessi a carico dello Stato, fornisce un buon esempio dell'esigenza di questo intervento;

una simile previsione genererebbe, inoltre, un beneficio per il bilancio statale, oltre che un considerevole aiuto diretto a cittadini in così gravi difficoltà economiche,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di prevedere la possibilità di una rateizzazione estesa dei versamenti tributari e contributivi oggetto di sospensione, in luogo dell'accensione dei mutui, con lo scopo di garantire un'ordinata ripresa dei pagamenti e concedere ai contribuenti, alla scadenza della sospensione, un maggiore lasso di tempo per riallinearsi con i versamenti.

G11.119

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo II reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di

imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del D.L. 189/2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economica da parte dello Stato;

l'articolo 18-*undecies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-*bis* nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ma non è ben chiarito che a questi comuni si applichino anche le disposizioni di cui all'articolo II del presente provvedimento,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice natura interpretativa, al fine di chiarire che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e le relative disposizioni di cui all'articolo 11 del presente provvedimento e dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229, nonché quelle contenute nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relative a proroghe di adempimenti tributari nelle zone in oggetto, siano da intendersi estese anche ai Comuni dell'allegato 2-*bis* del presente decreto legge a partire dalla data del 18 gennaio 2017.

EMENDAMENTI

11.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni in materia di esonero dai vincoli di finanza pubblica)

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "per l'anno 2016" con le parole: "per gli anni 2016,2017, 2018".

b) al comma 3 sostituire le parole: "per il periodo di dodici mesi" con le parole: "per il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"7. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

8. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28,29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui alla legge n.229/16, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla lettera a), valutato in 5 milioni di euro per il 2017 e 2018 e quello derivante dalla lettera c), valutato in 25 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

11.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 novembre 2017".

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.0.3

MANDELLI, PELINO, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Sanzioni patto stabilità interno)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014».

11.0.4

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: "Le suddette disposizioni, per gli anni 2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici"».

11.0.5

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 Comuni di cui agli allegati 1 e 2" sono inserite le seguenti: "nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo".

b) le parole: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

11.0.6

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non concorrono

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

11.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2017".

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo II comma 3 trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: "de Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di

una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse"».

11.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: "del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.10

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: "del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'I-R.AP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni"».

11.0.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto)

1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri".

2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: "quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016"».

Alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di europei l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,351 milioni per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».

11.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convezioni di segreteria in essere previste all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Alla Protezione Civile n. 399 del 2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato».

11.0.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*a-bis*. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle

Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività"».

11.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 47-bis.

1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1, dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018"».

11.0.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

(Sospensioni pagamenti utenze)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi", e sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati

che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda"».

11.0.16

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi)

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: «quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018,» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, al medesimo articolo 52, comma 3, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«q) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori

spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018».

Art. 11-bis.

11-bis.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n- 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'allegato 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017".

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017».

Art.11-ter.

11-ter.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1 sostituire le parole da: «famiglie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11-ter.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016,» con le seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario,» e le parole: «per dodici mesi» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

11-ter.3

LEZZI, BOTTICI, AIROLA, BLUNDO, CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il pagamento della quota capitale» con le seguenti: «senza aggravio di ulteriori interessi il pagamento della quota capitale e della quota interessi».

ORDINE DEL GIORNO

G11-ter.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il decreto prevede la sola sospensione, e per un tempo limitato, degli obblighi di versamento delle imposte, costringendo le famiglie e le imprese a restituire gli arretrati al termine della sospensione;

è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che i cittadini terremotati e le imprese, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di recuperare le risorse necessarie per la restituzione di quanto dovuto a fine anno;

la possibilità della stipula di mutui, sulla base di quanto già previsto per il terremoto dell'Emilia-Romagna, sposta solamente il problema, senza risolvere le criticità della situazione;

il testo approvato non prevede l'istituzione di una zona Franca che resterebbe l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;

si ripete lo stesso errore commesso per il terremoto dell'Emilia Romagna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona Franca prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stata istituita a posteriori quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti, uscire dalla grave crisi che aveva colpito il territorio;

il Governo ha riferito alla Commissione ambiente della Camera la propria intenzione di svolgere le necessarie verifiche presso la Commissione UE ai fini dell'istituzione di una zona franca nelle zone terremotate attraverso l'emanazione di un apposito decreto-legge,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di svolgere le opportune verifiche presso la Commissione UE, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti di ca-

rattere legislativo per l'istituzione di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

EMENDAMENTI

11-ter.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Impegno spese in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

11-ter.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Zona franca)

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire

dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili; le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

11-ter.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Zona franca)

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'ar-

ticolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

11-ter.0.4

BULGARELLI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

1. Tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione.

2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'esonero di cui al comma 1, ad ogni università sarà attribuita una quota aggiuntiva al Fondo di Finanziamento Ordinario annuale sulla base del numero di esoneri registrati nell'anno solare precedente.

3. Per la copertura delle risorse necessarie per gli effetti di cui al comma 2 sarà decurtato il fondo integrativo statale per la concessione

di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

11-ter.0.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Estensione periodo esclusione dei vincoli di finanza)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

11-ter.0.6

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Impegno spese in esercizio provvisorio)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

11-ter.0.7

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Sospensione rate mutui dei Comuni colpiti)

1. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».

11-ter.0.8

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

(Sanzioni Patto stabilità interno)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2013 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28,29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

11-ter.0.9

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

(Sanzioni Patto stabilità interno)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2013 o negli esercizi precedenti, di cui all'arto 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

11-ter.0.10

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Compensazione perdita gettito TARI)

1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la

compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri"«.

2. Conseguentemente all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016" sono così sostituite: "quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016";

b) alla lettera l) le parole: "quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019"».

Art. 12.

12.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017*). – 1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.";

b) al comma 5 le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 4 e 4-bis" al comma 5, dopo le parole: "per Panno 2016" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per Panno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

12.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017*). – 1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2016" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017" e le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1,1-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

12.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «fino all'esaurimento» *fino a:* «articolo 45, comma 1,», *con le seguenti:* «e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite, massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4».

12.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «fino all'esaurimento» *fino a:* «articolo 45, comma 1» *con le seguenti:* «e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4».

12.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 45, comma 1» inserire le seguenti: «e comma 4».

12.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 45, comma 1», aggiungere le seguenti: «e comma 4».

12.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici».

12.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in co-

stanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.";

2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario.

7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.

7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.";

3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di integrazione salariale con meno di sei dipendenti e fino a due, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.

8-ter. Per cassa e mobilità in deroga, mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici"».

12.9

CASTALDI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli effetti concatenati dei sismi e gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018 ovvero ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle in-

infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli eventi meteorologici eccezionali verificati si a partire dal 16 gennaio 2018».

12.10

LEZZI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "che abbiano dovuto sospendere", sono inserite le seguenti: "ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre"».

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge in esame reca disposizioni per la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito;

in particolare, l'articolo prevede che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta dell'erogazione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori impossibilitati a prestare la loro opera per motivazioni comunque riconducibili agli eventi sismici), fermo restando quanto previsto dal decreto stesso ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere la proroga, anche nel 2018, della concessione dell'indennizzo *una tantum* previsto per i lavoratori autonomi costretti a sospendere l'attività a causa del sisma.

EMENDAMENTI

12.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni contributive)

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».

12.0.2

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione dal pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU) e detraibilità totale delle spese sostenute per l'assicurazione degli immobili contro il rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica)

1. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i proprietari di immobili individuati all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa sono esentati dal pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, per un periodo pari a dieci anni. I proprietari esenti dal pagamento che stipulino contratti di assicurazione dell'immobile contro il rischio sismico, idrogeologico e vulcanico detraggono le spese così sostenute nella misura del 100 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.3

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per l'esenzione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte al fine di garantire ai lavoratori dipendenti il diritto alla busta paga pesante senza obbligo di restituzione dell'importo esente)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire i commi 1-bis e 1-ter coi seguenti:

"1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a richiesta degli interessati, non de-

vono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017, limitatamente ai lavoratori dipendenti che risiedano nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, ai sostituti di imposta di lavoratori dipendenti residenti nel cratere sismico anche se il sostituto d'imposta non sia fiscalmente domiciliato nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*. La esenzione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-*ter*. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con eccezione dei sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti residenti nei comuni suddetti che abbiano subito danni dal sisma e dei sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti residenti in comuni diversi purché compresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".».

12.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli *standard* di qualità necessari all'attività."».

12.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis, Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi per a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla spesa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valer sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4».

12.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni contributive)

1. Ai datoti di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pen-

sionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datoti di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma».

Art. 13.

13.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», con le seguenti: «e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

13.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» con le seguenti: «e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».

13.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del

decreto-legge n. 189 del 2016» *con le seguenti*: «è stabilito con successivo decreto».

13.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016».

13.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, non superiore al limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso».

13.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli or-

dini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:

a) l'ammontare dell'indennità per il mancato guadagno giornaliero, determinata in un'unica misura forfettaria secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e con riferimento al reddito medio di ciascuna categoria professionale, comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

b) le modalità di erogazione dell'indennità».

13.7

BULGARELLI, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sono stabiliti:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso».

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati», *con le seguenti:* «i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

14.2

LUCIDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i quali provvedono alla immediata assegnazione in locazione agli aventi diritto con priorità in base all'anzianità di residenza».

14.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica"».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

premessi che:

compito primario che spetta ai pubblici poteri, dopo gli eventi drammatici e distruttivi del fenomeno sismico non ancora terminato, è quello di evitare uno spopolamento irreversibile e la morte di un territorio collinare ricco di cultura e tradizioni;

le amministrazioni locali si trovano ad affrontare un momento particolarmente delicato e grave, caratterizzato da difficoltà e sconforto a causa di danni diffusi e ingenti, che interessano abitazioni, attività economiche e luoghi di interesse storico-culturale, che per comunità piccole significano grande cura anche agli aspetti ritenuti marginali per cui nulla può essere sottovalutato o lasciato al caso;

il periodo della ricostruzione sarà necessariamente lungo e complesso dato il livello di distruzione subito, a prescindere dall'impegno e dalla solerzia di chi prende le decisioni. L'economia di quelle zone, di per sé fragile, basa la sua sopravvivenza, per gran parte dell'offerta, sulla presenza reale di coloro che possedevano le seconde case, dalle piccole imprese edili, ai commercianti, ai ristoratori. Ora nell'impossibilità, per tutte quelle persone, di trascorrere in quei luoghi i fine settimana, le vacanze di Natale o di Pasqua e le vacanze estive per diversi anni a venire, sarà impossibile ricostruire il tessuto economico e produttivo senza un minimo di domanda locale e periodica completamente cancellata;

il fenomeno riguarda complessivamente, nelle zone interessate dagli eventi sismici, diverse migliaia di persone che non possiamo considerare turisti di lusso o d'élite ma donne e uomini, molti anziani ma anche giovani, che tornano nei loro paesi d'origine per dedicarsi a piccole attività come curare l'orto o far trascorrere le vacanze ai propri nipoti. Un solo dato: d'estate la popolazione, solo ad Amatrice, aumenta di tre o quattro volte arrivando a oltre 5.000 persone;

sarebbe importante valutare l'ipotesi che temporaneamente i soggetti residenti e i non residenti nei comuni del cratere, possano essere autorizzati all'installazione o al posizionamento nelle aree di proprietà o scelte dalle autorità, di strutture temporanee removibili a fini abitativi acquistate autonomamente. Ciò permetterebbe di poter dare coraggio e speranza di una ripresa certa ad un'intera cittadinanza, legata alle proprie ori-

gini e tradizioni e che vuole restare nei propri luoghi, ma per continuare nell'opera faticosa di garantire la ripresa e lo sviluppo di quei territori è necessaria la disponibilità e la collaborazione più ampia delle Istituzioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in temporanea deroga della normativa vigente e comunque rigorosamente fino alla riconsegna delle abitazioni ricostruite, che i soggetti residenti e i non residenti, proprietari di seconde abitazioni nell'area Cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15/12/2016, n. 229, siano autorizzati all'installazione o al posizionamento di strutture temporanee rimovibili a fini abitativi acquistate autonomamente da posizionarsi in aree di proprietà ovvero in aree adeguatamente individuate e regolamentate dalle amministrazioni competenti.

G14.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 189/2016 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

il presente decreto-legge prevede procedure semplificate per abbreviare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle imprese appaltatrici,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, in deroga ai vincoli urbanistici e paesaggistici, per far fronte ai disagi post-*terremoto* e in sostituzione delle strutture di protezione civile.

EMENDAMENTI

Art. 15.

15.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «a far data dal 24 agosto 2016» inserire le seguenti: «, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,».

15.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017».

15.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sostituire la parola: «, nonché» con le seguenti: o« nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e».

15.4

MANGILI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi».

15.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e delle aree protette».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite dagli eventi sismici, all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per il sostegno e lo sviluppo» aggiungere le seguenti: «delle attività produttive».

15.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento in esame, dispone tra le altre cose specifiche disposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, particolarmente colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi tra l'agosto 2016 ed il gennaio 2017;

la mancata attuazione o il rallentamento dell'attuazione di talune disposizioni previste dalle ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in particolare la n. 5 Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, la n. 8 De terminazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e la n. 13 Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, rendono di fatto più complesso da attuare realmente il piano di sostegno al comparto agricolo e zootecnico di cui alla mission del provvedimento in esame;

nella fattispecie, anche alla luce di quanto evidenziato dai produttori e operatori economici del comparto, risultano essere vistosi e limitanti gli adempimenti burocratici correlati all'espletamento delle procedure di cui alle suddette ordinanze, tali da inficiarne paradossalmente gli effetti,

sussistono molteplici vincoli burocratici che stanno mettendo letteralmente in ginocchio gli operatori e che riguardano, ad esempio, l'accesso a moduli provvisori di delocalizzazione delle strutture entro cui svolgere le attività peculiari in ragione dei danni e della inagibilità di quelle appartenenti alle aziende e ai singoli operatori, così come si potrebbero superare talune impasse burocratico-amministrative nella prospettiva di un reale e proficuo sostegno al comparto, attraverso la concessione, pluriennale e temporanea, di aree demaniali ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale compromessa,

impegna il Governo:

a consentire il superamento dei vincoli burocratici che al momento rappresentano il principale rallentamento per la reale attuazione della *mission* di sostegno e sviluppo dei comparti economico produttivi delle aree colpite di cui al presente provvedimento.

G15.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 15, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agro alimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo anticipazioni da parte di Agea di circa 23 milioni di euro per il mancato reddito per le imprese zootecniche delle zone terremotate e una priorità per l'accesso al credito Ismea per giovani imprenditori terremotati;

è stato approvato dall'Assemblea un emendamento della Commissione che prevede, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di gennaio 2017 un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti da proroghe delle rate delle operazioni di credito agrario;

le imprese agricole dell'Abruzzo si sono trovate a fare i conti con un inverno pesantissimo, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i tre metri di neve in sole 24 ore, con parti del territorio coperte anche da quattro metri di neve;

accanto ad imprese agricole, agro alimentari e zootecniche situate nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1,2 e 2-*bis* del decreto-legge 189 del 2016, come integrati dal presente decreto-legge, che, pertanto, ricevono tutte le provvidenze già previste per le imprese terremotate, si trovano imprese agricole, agro alimentari e zootecniche che non rientrano nelle stesse provvidenze, nonostante abbiano subito gli stessi danni o anche danni in quantità superiore a causa

dell'emergenza neve;

si è creata pertanto una discriminazione tra imprese, distanti pochissimo l'una dall'altra, sulla base della posizione della propria sede e della tipologia dell'evento calamitoso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a garantire anche alle imprese agricole del centro Italia, colpite dalle precipitazioni nevose di straordinaria intensità del gennaio scorso e non rientranti nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1,2 e 2-*bis*, le medesime provvidenze previste dal decreto-legge 189 del 2016, come integrate dal presente decreto-legge.

G15.102

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

premessi che:

in attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, n. 208/2015, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28 luglio 2016, ha disciplinato le modalità per l'assegnazione dei contributi venticinquennali previsti dal fondo di 60 milioni annui istituito dalla medesima legge n. 208/2015, riconoscendo, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi e alluvionali che si sono verificati tra il 2013 e il 2015 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni; l'elenco delle situazioni di emergenza per le quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno è stato allegato alla stessa deliberazione;

tale contributo si è reso necessario in quanto le esigue dotazioni del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, hanno consentito il riconoscimento dei contributi previsti dalla medesima norma a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015 in misura estremamente ridotta, in genere, inferiore al 5 per cento del volume dei danni quantificati;

la Regione Liguria, a differenza di altre Regioni, ha inoltrato la documentazione relativa alla quantificazione dei danni provocati dalle alluvioni verificatisi nel mese di ottobre 2014, non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze della protezione civile ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevista per il risarcimento dei danni in agricoltura; ciò è accaduto in quanto, da una parte i danni interessano le aziende agricole e dall'altra, in un primo momento sembrava che il risarcimento sarebbe stato erogato dal fondo di solidarietà nazionale;

la mancanza delle apposite schede della protezione civile ha impedito alla regione Liguria di ricevere i contributi per i danni subiti dalle imprese agricole, ed ha comportato l'insorgere di una situazione di sperequazione, dal momento che oggi vi sono imprese danneggiate che hanno segnalato i propri danni utilizzando le procedure di cui al D. Lgs. 102/2004, e non hanno ricevuto i contributi statali, ed altre, in altre Regioni, che hanno segnalato i propri danni utilizzando la modulistica specifica di protezione civile (la scheda 'C' di cui sopra) e hanno avuto accesso ai fondi della legge di stabilità per il 2016;

infatti, la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 ha espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «C» già menzionata; tuttavia anche la modulistica prevista dal D. Lgs. 102/2004 indica il quadro esatto dei danni subiti, per certi aspetti anche in maniera maggiormente esplicativa;

le segnalazioni, di coloro che non hanno rendicontato i danni attraverso le procedure indicate dalla legge di Stabilità 2016 e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, seppur tardivamente, sono state comunque inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016;

è necessario scongiurare disparità di trattamento tra imprese danneggiate che saranno risarcite in forza della suddetta delibera del 28 luglio 2016 rispetto a quelle che hanno avviato, in buona fede, procedure diverse di segnalazione dei danni e che sarebbero penalizzate dalla mancata presentazione delle predette schede «C» da parte degli Enti territorialmente competenti;

in risposta ad una interrogazione, nel settembre 2016, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si è dichiarato disponibile a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad uniformare le provvidenze di risarcimento dei danni per le imprese agricole colpite da calamità naturali sul territorio nazionale, consentendo che le segnalazioni erroneamente formulate possano essere sanate, attraverso i necessari accorgimenti di carattere tecnico e procedurale, evitando di creare discriminazioni e penalizzare le imprese agricole liguri colpite dalle alluvioni del mese di ottobre 2014.

EMENDAMENTI

15.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)

1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del «cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.

3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

15.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Zone franche)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (VE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni».

15.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato)

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato, Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedano i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1, del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo».

15.0.4

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori delle Marche interessati dalla crisi sismica)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva nel territorio delle Marche, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituito un Regime fiscale di esenzione totale dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa, delle imposte regionali sulle attività produttive e delle imposte municipali proprie per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due anni successivi.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

15.0.5

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituito un Regime fiscale di esenzione totale dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa, delle imposte regionali sulle attività produttive e

delle imposte municipali proprie per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due anni successivi.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

15.0.6

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Regime fiscale di attrazione nei comuni compresi nei crateri sismici individuati nell'allegato 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituito un Regime fiscale di attrazione.

2. Il regime fiscale di attrazione di cui al comma 1 consente alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, inclusa l'Italia, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, con sede o unità locali ubicate o da ubicarsi nei territori compresi nei Comuni nell'allegato 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che intraprendano nuove attività economiche imprenditoriali o esercitino attività economiche imprenditoriali già insistenti sul territorio, comprese quelle di direzione e coordinamento, la facoltà di adottare, ai fini del pagamento delle imposte dirette, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, per un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'applicazione della normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Dal sesto al decimo anno l'aliquota applicata alle medesime imprese è pari a quella prevista dalla normativa tributaria statale italiana, ridotta del dieci per cento.

4. L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e può essere revocata nelle dichiarazioni dei redditi successive.

5. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitate oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative della presente legge«.

15.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato)

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IV A, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Penna restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo"».

15.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi, conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo"».

15.0.9

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità"».

15.0.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone enti o stabilmente dimoranti"».

15.0.11

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche)

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane)

1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (VE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*' nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234"».

15.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati

con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle regioni di Abruzzo. Lazio. Marche e Umbria diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/3611CE della Commissione. del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività. come individuati dai codici ATECOA5, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione. del 18 dicembre 2013. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (VE) n. 1408 del 2013 della Commissione. del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3. 6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare. nel rispetto del comma 3 e dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

15.0.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e se-

guenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/3 61/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

15.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1,2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1° luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.0.15

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016)

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

- a) la realizzazione di un *business plan*;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
- e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 possono fruire, nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere *b)*, nella misura del 50 per cento, e *d)*, nonché quelle di cui al comma 7.

9. Il godimento dei benefici è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.16

CERONI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione della zona franca nei comuni della regione Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel territorio della regione Marche, come individuati negli allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 500 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 200.000 euro;

b) esenzione dalle imposte regionali sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al presente comma nel limite di euro 500.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due successivi.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 15-bis.

15-bis.0.1

LUCIDI, LEZZI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1,2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 1° luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15-bis.0.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016)

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

- a) la realizzazione di un business pian;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l’Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell’area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall’imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l’esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 l’esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle imposte e dell’IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere *b)*, nella misura del 50 per cento, e *d)*, nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

a) numero di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d'affari;

d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,».

15-bis.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016)

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una Zona Economica Speciale, di seguito ZES, con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso. al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

- a) la realizzazione di un *business plan*;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- e) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (pMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiario dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere *b)*, nella misura del 50 per cento, e *d)*, nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

e) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15-bis.0.4

LUCIDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, BLUNDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Indennità una tantum di sostegno al reddito)

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "compresi i titolari" sono aggiunte le parole: ", i soci e i collaboratori familiari, nonché i soci di società a responsabilità limitata".

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4-bis La medesima indennità, quantificata in 12.000 euro, è riconosciuta, anche per tutto il 2017, ai soggetti di cui al comma precedente, ivi compresi coloro che sono stati costretti a sospendere l'attività a partire dal

1 gennaio 2017, sempre in conseguenza degli eventi sismici. All'onere di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

15-bis.0.5

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Introduzione del contributo forfettario per i danni negli edifici agibili di tipo A)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

"d) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti"».

Art. 16.

16.0.1

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori)

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostru-

zione delle parti comuni. degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi. sismici del 16 aprile 2009, che ai sensi del comma 4, articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera *a)* devono essere attinenti. e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di alte stazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera *a)*».

16.0.2

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009
a seguito della crisi sismica 2017)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli uffici speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecu-

tivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 2009 e n. 3790 del 2009 e per i Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 2009, così come modificato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3832 del 2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50, decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50, decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-*bis*, comma 11-*bis* della legge n. 99, *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l'articolo 7, comma 6-*septies* della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle seguenti: "I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL".

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39, articolo 3, comma 1, lettera *a*), convertito nella legge del 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*) della legge n. 229 del 2016, di conversione dei decreti-legge n. 189 del 2016 e n. 225 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni.

7. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole "alloggio equivalente" si inseriscono: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà". Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".».

Art. 17.

17.0.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

*(Differimento dei termini della modalità di attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo)*

1. Per le esigenze di funzionalità della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, nelle zone connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, tutti i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera sono sospesi fino al 31 dicembre 2019».

Art. 17-bis.

17-bis.1

BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai comuni del cratere», fino a: «del 7 aprile 2009,», con le seguenti: «All'intera regione Abruzzo».

17-bis.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione» fino alla fine del comma.

ORDINI DEL GIORNO

G17-bis.100

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 17-*bis* prevede che, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento sulla rideterminazione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70) non si applichi ai comuni interessati da alcuni eventi sismici;

la suddetta esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del medesimo decreto ministeriale n. 70 (Tavolo istituito con decreto ministeriale del 29 luglio 2015);

l'esclusione concerne i comuni danneggiati dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 –comuni individuati con il decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato – e i comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 –comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

considerato che:

la Regione Abruzzo, duramente colpita dagli eventi sismici sin dal 2009, ha provveduto al riordino della rete ospedaliera regionale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (ed. *Spending review*), in coerenza con quanto indicato dal Patto per la Salute e in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Regolamento recante «Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» (Conferenza Stato-regioni 5 agosto 2014), recepito con decreto ministeriale n. 70 del 2015, che ha previsto nuovi obiettivi di programmazione per la rete ospedaliera;

l'adeguamento della rete ospedaliera operata dalla Regione Abruzzo ai parametri del decreto ministeriale n. 70 del 2015, nei tempi previsti dall'articolo 1 , comma 2 dello stesso Decreto, è stata operata con l'obiettivo non di ridurre l'offerta ma di rimodularla, per dare al cittadino la struttura adeguata al suo tipo specifico di bisogno, con una ridefinizione dei posti letto che vengono riconvertiti;

impegna il governo,

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che la sospensione dei termini in materia sanitaria disposta dall'articolo 17-*bis* del presente decreto venga estesa all'intera Regione Abruzzo.

G17-*bis*.101

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante Il Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

impegna il Governo:

a sospendere fino al 31 dicembre 2019, per le esigenze di funzionalità della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, nelle zone connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, tutti i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedali era.

G17-*bis*.102

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge n. 2756 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

molti dei paesi colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono stati evacuati per motivi di sicurezza;

in tali paesi, la migrazione della popolazione è destinata a diventare permanente ed irreversibile per cui la densità di popolazione non consente più la sopravvivenza, ad esempio, di una farmacia;

non v'è dubbio che sia ragionevole e condivisibile che la presenza di un servizio di pubblica utilità quale è quello di una farmacia – come si sa, opera peraltro in regime concessorio su iniziativa privata – può permanere allorquando c'è la popolazione;

si dovrebbero garantire pertanto le condizioni affinché l'esercizio di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Comune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua, minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio di farmacia attraverso l'istituzione di un dispensario;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in deroga alle vigenti disposizioni di legge e in particolare, all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, il decentramento degli esercizi di farmacia oltre i confini dei Comuni depauperati di popolazione.

G17-bis.103

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

negli ultimi mesi, numerosi eventi tellurici hanno tragicamente colpito le Regioni del Centro Italia, determinando numerose morti e producendo danni gravissimi su tutto il territorio, con la lesione di molti edifici destinati ad abitazioni ovvero a luoghi di lavoro;

la maggior parte dei cittadini si è così trovata costretta ad abbandonare la propria casa e a trasferirsi nei posti allestiti dalla Protezione Civile nazionale;

tali drammatici eventi hanno inevitabilmente determinato, tra le altre conseguenze, un sensibile mutamento nella distribuzione della popolazione sul territorio, atteso che i centri cittadini si sono, in toto o in parte, spopolati e la popolazione si è concentrata prevalentemente nelle zone in cui la Protezione Civile ha allestito centri di accoglienza provvisori;

considerato che:

risulta di palese evidenza la necessità di introdurre misure che consentano di adattare le modalità di erogazione del servizio di assistenza far-

maceutica alla nuova situazione determinatasi a seguito dei terremoti, al fine di evitare che i cittadini delle zone colpite, già così gravemente provati, debbano anche sopportare l'ulteriore disagio di reperire con difficoltà i medicinali;

è di fondamentale importanza, anche sotto il profilo psicologico ed emotivo, poter contare su un'assistenza farmaceutica che sia restituita ai suoi abituali standard di capillarità, efficienza e servizio, per realizzare un passo in avanti in quel percorso di «ritorno alla normalità» al quale le popolazioni coinvolte giustamente aspirano, attraverso la graduale ripresa delle ordinarie attività lavorative e il rifiorire di tutte le strutture sociali imprescindibili per la vita di ogni comunità;

è, quindi, improcrastinabile ovviare a tale situazione, garantendo in tempi brevissimi una razionalizzazione della dislocazione sul territorio delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa per ricostituire in tempi brevissimi una rete capillare sul territorio di distribuzione dei medicinali e a restituire ai cittadini la certezza di un servizio reso dai professionisti di riferimento, con i quali molto spesso si ha una lunga consuetudine di rapporto e una relazione su base fiduciaria.

EMENDAMENTI

Art. 18.

18.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «della durata massima di due anni» inserire le seguenti: «non prorogabili e non rinnovabili».

18.2

BULGARELLI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico ingegneristico» aggiungere le seguenti: «e multidisciplinare come gli emergency manager».

Conseguentemente, al comma 5, lettera c):

capoverso 3-bis, dopo le parole: «di natura tecnico-amministrativa» aggiungere le seguenti: «e gestionale multidisciplinare»;

capoverso 3-ter, sostituire le parole: «anche universitaria di tipo» con le seguenti: «nell'emergency management anche universitaria di tipo gestionale».

18.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito».

18.4

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

«3-ter) Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono altresì essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; nonché nei predetti uffici, presso la struttura commissariale e presso i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno può assegnare i Segretari Comunali in disponibilità iscritti negli albi delle Regioni ove hanno sede i Comuni interessati e le strutture predette ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'Interno».

18.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno"».

18.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «o amministrativo-contabile, fino a settecento unità» con le seguenti: «, almeno per il 70 per

cento, o amministrativo contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a complessive settecento unità».

18.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, lettera c), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, le parole: «anche con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34».

18.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, lettera c), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «esperti iscritti agli ordini» con le seguenti: «professionisti iscritti agli ordini».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche» con le seguenti: «nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche».

18.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera c), capoverso comma 3-quinquies, dopo le parole: «il numero» inserire la seguente: «complessivo».

18.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, lettera c), capoverso «3-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «dieci per cento con le seguenti: venti per cento».

18.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera c), capoverso comma «3-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «per le assunzioni» inserire le seguenti: «, previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.».

18.12

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies» aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 gennaio 2015, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014. Sono con testualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

18.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da pa-

rametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi».

18.14

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile, transita nei ruoli, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. È altresì abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, la legge 27 luglio 2004, n. 186».

18.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

18.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso «3-sexies», aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

18.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente: «c-ter)» dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa».

18.18

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. il personale in esubero presso le amministrazioni pubbliche può essere ricollocato anche nelle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in quelle colpite dagli eccezionali eventi atmosferici».

ORDINI DEL GIORNO

G18.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto legge in oggetto recano, rispettivamente, disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma e l'emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio, di un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile;

tali disposizioni sono adottate in considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative;

circa 50 unità del personale del ruolo speciale della protezione civile di area «A», sono state penalizzate dalla presenza nel proprio stipendio di un assegno riassorbibile derivante dalla differenza fra il maturato economico accumulato e la nuova qualifica di appartenenza, generato sia per il sovrapporsi di ritardi attuativi nello svolgimento e nella conclusione della procedura di progressione verticale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008; tali ritardi hanno impedito ai suddetti dipendenti di accedere a una successiva progressione economica orizzontale come «già riqualificati» in categoria «A», costringendo li ad un mero slittamento ulteriore in categoria «B» che ha determinato il formarsi del maturato economico eccedente,

impegna il Governo:

nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzati va e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, ad adottare disposizioni volte ad attivare la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbi-

mento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 (conciliazione e arbitrato) della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

G18.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessso che:

l'articolo 18 del presente provvedimento detta disposizioni specifiche in materia di personale, modificando in più parti il testo del decreto-legge n. 189 del 2016;

in particolare, al comma 5, lettera *c*), si prevede, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, la facoltà per i comuni interessati, di sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono stipulati, nell'ambito delle risorse previste e per un numero massimo di n. 350 unità;

le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riservando alle province una quota delle risorse (pari al 10 per cento e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere;

a questo riguardo sarebbe stato necessario introdurre l'obbligo, per le Province interessate, della verifica della possibilità di rientro del personale trasferito ai sensi della Legge Demo del 2014,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative, di carattere legislativo o anche amministrativo, al fine di prevedere, per le Province interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 autorizzate a procedere a

nuove assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, l'obbligo della previa verifica della possibilità di reintegro del personale trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

EMENDAMENTI

18.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli eventi sismici a far data dall'agosto 2017)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", sono applicati agli interventi di edilizia scolastica dell'universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione del rapporto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779 del 2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790 del 2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richie-

dente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820 del 2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832 del 2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La datazione organica di ognuna dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livella non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massima complessiva di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano, anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettiva inizio dei lavori.

5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituita dal seguente: "6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengano effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltate dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL".

6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concessa solo all'interna della stessa comune.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere

sismico così come individuata dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: "alloggio equivalente" sana aggiunte le seguenti: ". Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà".

9. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"a-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

10. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.

11. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.

12. I requisiti e le capacità di cui al comma 11 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

13. Ai fini di cui ai commi 11 e 12 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori a più onerosi.

14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 110. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori».

18.0.2

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comuni di cui all'allegato 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché le province in cui essi ricadono»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";

c) al comma 3, dopo le parole: "per i comuni di cui all'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle province in cui questi ricadono";

d) al comma 4, dopo le parole: "è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo" sono aggiunte le seguenti: "e delle province"».

18.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comuni di cui all'allegato 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché le province in cui essi ricadono";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'arti-

colo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";

c) al comma 3, dopo le parole: "per i comuni di cui all'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle province in cui questi ricadono";

d) al comma 4, dopo le parole: "è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo" sono aggiunte le seguenti: "e delle province"».

18.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016».

18.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017».

18.0.6

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo, il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predisponde, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse

necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare cori il piano degli interventi di cui al comma 3.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

11. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse».

18.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici, sia pubblici che privati, in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche.

2. A tal fine il sindaco predispone un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

3. Il piano deve, altresì contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento franoso in argomento ed il danno subito.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more della quantificazione delle risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3».

18.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale di servizio».

18.0.9

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione

istruiti ai sensi dell'articolo 61-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e peri comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza- qualificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14

dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

7. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma *6-septies* è sostituito dal seguente:

"*6-septies*. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL".

8. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

10. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: "alloggio equivalente" sono aggiunte le seguenti: ". Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà".

11. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"*7-bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a)* devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a)*. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.».

18.0.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "reti di pubblici servizi" sono aggiunte le parole: ", con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi, al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate"».

18.0.11

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Fondo speciale in favore dei Comuni)

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. È istituito un Fondo speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

6-ter. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione, fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n 147; la compensazione è ripartita annualmente tra i Comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.".

2. All'articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016";

lettera l) le parole: "quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019"».

18.0.12

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016».

Art. 18-bis.

18-bis.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

18-bis.2

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

18-bis.3

MANGILI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «connesse al progetto "Casa Italia", anche»;*

b) *al comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

- c) *sopprimere il comma 2;*
 - d) *al comma 3, sopprimere il primo periodo.*
-

ORDINE DEL GIORNO

G18-bis.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18-*bis*, introdotto grazie ad una proposta emendativa del Governo durante l'esame del provvedimento in oggetto alla Camera dei deputati, crea un nuovo dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente al progetto «Casa Italia»;

la disposizione inserita, che reca in sé anche diversi dubbi circa l'attinenza della materia con quella trattata dal decreto, prevede assunzioni di 3 dirigenti di livello generale e di altri 4 dirigenti di livello non generale, oltre che di 20 unità di personale non dirigenziale. È previsto l'espletamento di concorsi esclusivamente per il reclutamento del personale non dirigenziale e dirigenziale di livello non generale;

tali assunzioni sono tutte aggiuntive ad una serie di assunzioni, dirigenziali o meno, per la protezione civile, per la strutturale commissariale e per i comuni. Nonostante anche quest'ultime saranno in parte dirette, limitatamente però al periodo necessario all'espletamento dei concorsi, si rendono effettivamente necessarie, tenuto conto della carenza attuale di personale e la necessità di procedere con urgenza;

i compiti di tale dipartimento sono legati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche con riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici;

durante la discussione in aula nell'altro ramo del Parlamento, a fronte dell'evidente estraneità della disposizione con il resto dell'articolato del decreto-legge, si è giustificato l'intervento sostenendo che il riferimento alla sicurezza sarebbe da declinarsi anche come prevenzione sismica. In questo caso, però, sarebbero lampanti le sovrapposizioni con il Dipartimento della Protezione civile, cui sono state assegnate le competenze per la prevenzione delle calamità naturali,

impegna il Governo:

a sospendere temporaneamente le assunzioni dirette stabilite dall'articolo 18-*bis* del presente provvedimento al fine di apportare le necessarie modifiche legislative che inseriscano l'espletamento dei concorsi per tutte le figure previste dal suddetto articolo destinate al nuovo dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia».

EMENDAMENTO

Art. 18-ter.

18-ter.1

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «economiche e produttive» aggiungere le seguenti: «nonché attività agricole e agroindustriali».

18-ter.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 18-*quater*.

G18-*quater*.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

ai fini della ricostruzione, il decreto-legge n. 189 del 2016 riconosce un contributo per la ricostruzione privata da erogare con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;

il credito d'imposta maturato in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti;

le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

ai fini della concessione del bonus sisma e della riqualificazione energetica degli edifici, la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi, allo scopo di garantire il contributo statale anche a soggetti che versano imposte incapienti del credito riconosciuto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito della disciplina delle modalità di fruizione del credito d'imposta, sia prevista anche la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi allo scopo di poter risolvere questioni legate a soggetti terremotati che versano imposte incapienti del credito riconosciuto.

EMENDAMENTI

Art. 18-quinquies.

18-quinquies.1

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, PELINO, PICCOLI

Al comma 1, capoverso 10-ter, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in tutti i casi in cui la vendita dell'immobile oggetto di interventi di riparazione con contributi pubblici sia strettamente connessa all'acquisto di altra abitazione da adibire a prima casa».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

Art. 18-decies.

18-decies.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei territori compresi negli elenchi» fino a: «gli eventi sismici di cui al presente decreto», con le seguenti: «nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1, i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito».

Art. 18-undecies.

18-undecies.1

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, PELINO, PICCOLI, FUCXSIA

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, dopo il capoverso «Regione Abruzzo», inserire il seguente: «Regione Marche:

- 1) Fermo (FM);
- 2) Francavilla d'Este (FM);
- 3) Grottazzollina (FM);
- 4) Magliano di Tenna (FM);
- 5) Monte Giberto (FM);
- 6) Monte San Pietrangeli (FM);
- 7) Monterubbiano (FM);
- 8) Montottone (FM);
- 9) Moresco (FM);
- 10) Petritoli (FM);
- 11) Ponzano di Fermo (FM);
- 12) Rapagnano (FM);
- 13) Torre San Patrizio (FM)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.2

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole:

- «10) Basciano (TE);
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorolo-

logici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.

2-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti."

2-quinquies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come modificato dal presente decreto, si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e di cui all'Allegato 2-bis».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.3

COLUCCI, GUALDANI

All'allegato 2-bis di cui all'allegato A del presente decreto dopo le parole: «9) Fano Adriano (TE)» sono inserite le seguenti:

«9-bis) Basciano (TE).

9-ter) Penne Sant'Andrea (TE)».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.4

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

- «10) Catignano (PE);
- 11) Civitella Casanova (PE);
- 12) Penne (PE);
- 13) Basciano (TE);
- 14) Penna Sant'Andrea (TE)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.5

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), all'allegato A (allegato 2-bis del decreto-legge n 189 del 2016), inserire i seguenti comuni:

- «9-bis) Frazione di Arischia del comune di U Aquila (AQ);
- 9-ter) Basciano (TE);
- 9-quater) Penna Sant'Andrea (TE);
- 9-quinquies) Catignano (PE);
- 9-sexies) Civitella Casanova (PE);
- 9-septies) Penne (PE)»;

e aggiungere, in fine, le seguenti parole:

- «Regione Marche "comune di Spinetoli (AP)"».
-

18-undecies.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

- «10) Montebello di Bertona (PE);
 - 11) Penne (PE);
 - 12) Basciano (TE);
 - 13) Cellino Attanasio (TE);
 - 14) Cerminagno (TE);
 - 15) Penna Sant'Andrea (TE)».
-

18-undecies.7

CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

- «10) Catignano (PE);
 - 11) Civitella Casanova (PE);
 - 12) Penne (PE);
 - 13) Arsita (TE);
 - 14) Basciano (TE);
 - 15) Penna Sant'Andrea (TE)».
-

18-undecies.8

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), all'allegato A (allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

- «9-bis) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ)».
-

18-undecies.9

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), all'allegato A (allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

- «9-bis) Penne (PE)».
-

18-undecies.10

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), all'allegato A (allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

«9-bis) Basciano (TE)».

18-undecies.11

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), all'allegato A (allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016), inserire il seguente comune:

«9-bis) Penna Sant'Andrea (TE)».

18-undecies.12

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

«10) Catignano (PE)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, infine, le parole:

«10) Civitella Casanova (PE)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.14

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«10) Arischia (AQ)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.15

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Penne (PE)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.16

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Basciano (TE)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

18-undecies.17

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

«10) Penna Sant'Andrea (TE)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

ORDINI DEL GIORNO

G18-*undecies*.100

COLUCCI, GUALDANI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

premesso che:

l'articolo 18-*undecies*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, introduce, al comma 1 (lettere *a*) ed *f*), un nuovo allegato 2-*bis* nel testo del decreto legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

considerato che:

nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 e 2017 sono presenti altri comuni che si ritrovano nelle medesime condizioni emergenziali dei comuni inseriti nel cratere; sono presenti sfollati, case diroccate e bisogna far fronte a tutte le attività necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita dei cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, ad un allargamento del cratere sismico, al fine di evitare situazioni di evidente disparità fra comuni sottoposti alle medesime condizioni emergenziali.

G18-undecies.101

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessò che:

l'articolo 18-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

non sono rientrati nel testo arrivato in Aula una serie di comuni che presentano ingenti danni, come Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

non si capiscono i motivi dell'esclusione di tali comuni, dal momento che lo stesso Governo ha accettato la necessità di allargare il cratere, e nonostante il numero di sfollati e quello degli edifici danneggiati post sisma sia di gran lunga maggiore a quello di altri comuni del territorio inclusi nell'elenco,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative dirette alla revisione dell'elenco dei comuni indicati nell'allegato 2-bis, allo scopo di riconoscere anche per i comuni di Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ) le stesse provvidenze riconosciute per i comuni indicati negli elenchi 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.

EMENDAMENTI

18-undecies.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-duodecies.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter.

1. In qualità di autorità comunale di protezione civile, per la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, per l'affidamento di incarichi individuali.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale"».

Art. 19.

19.1

BULGARELLI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «40 per cento» aggiungere le seguenti: «con preferenza delle professionalità che hanno ma-

turato non meno di 20 anni di esperienza nel sistema nazionale della protezione civile e nell'*emergency management*».

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, prorogate dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.3

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quater.1 per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2-quater aggiungere i seguenti:

«2-quinquies. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche me-

dian­te l'ac­cesso nelle pre­det­te strut­ture di per­so­nale già qualifi­cato me­dian­te tra­sfe­ri­men­to e co­man­do da altre Am­mi­ni­stra­zio­ne.

2-sexies. Ne­ll'am­bi­to della pro­pria au­to­no­mia or­ganiz­za­ti­va le Re­gio­ni La­zio, Marche, Um­bria e A­bru­zzo sta­bi­li­ran­no le mo­dalità va­lu­ta­ti­ve an­che spe­ciali per il re­clu­ta­men­to di per­so­nale a tem­po in­de­ter­mi­na­to per co­lo­ro che ri­sul­ta­no in ser­vi­zio a tem­po de­ter­mi­na­to o con­tra­to di col­la­bo­ra­zio­ne co­or­di­na­ta e con­ti­nu­ati­va, all'en­tra­ta in vi­gore della pre­sen­te legge, nell'am­bi­to del set­to­re di pro­te­zio­ne ci­vile, in de­ro­ga all'ap­pli­ca­bi­lità del li­mite delle as­sun­zio­ni pre­vi­sto dalla nor­ma­ti­va vi­gen­te, va­lo­ri­z­zan­do la pro­fes­si­o­na­lità spe­ci­fica ed il ser­vi­zio pre­sta­to nel set­to­re e En­te di co­pe­ten­za, at­tra­verso la de­fi­ni­zio­ne delle re­la­ti­ve pro­ce­du­re ed i re­qui­si­ti di par­te­ci­pa­zio­ne.

2-septies. Gli o­ne­ri de­ri­van­ti dall'ap­pli­ca­zio­ne di cui ai com­mi 2-quin­quies e 2-sexies, so­no a ca­ri­co dei bi­lan­ci re­gio­na­li delle Re­gio­ni La­zio, Marche, Um­bria e A­bru­zzo».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premessi che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità e lacune nel nostro sistema di gestione dell'emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità;

ancora non è stata conclusa l'attività della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, gli sfollati ancora attendono le case di prima sistemazione, le infrastrutture pubbliche, inadeguate, impediscono lo svolgimento delle attività economiche, gli albergatori della costa chiedono la liberazione delle stanze occupate dagli sfollati per l'inizio della stagione estiva, e non si sa dove verrà sistemata la gente, lo stesso Commissario straordinario Errani ammette la fatica della macchina organizzativa;

recentemente è stata approvata dal Parlamento la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, a tenere conto dell'esperienza specifica e puntuale degli ultimi eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

EMENDAMENTI

Art. 20.

20.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale
della protezione civile)*

1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

20.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO
PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale
della protezione civile)*

1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalle legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata ad istituire previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale definibile con articolazioni tipologiche.

3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni».

20.0.3

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti)

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 20-bis.

20-bis.1

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2» con le seguenti: «nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «classificate 1 e 2» con le seguenti: «1, 2, 3 e 4».

20-bis.2

BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «cori priorità per quelli situati nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016».

20-bis.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole».

20-bis.4

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI,
MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica sufficiente a garantire l'incolumità umana ovvero l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65, è dichiarato inagibile».

ORDINI DEL GIORNO

G20-bis.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI,
PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 20-*bis* reca disposizioni in materia di interventi per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;

la sicurezza degli istituti scolastici deve essere considerata una delle priorità nel piano di ricostruzione e negli interventi posti in essere dal Governo per garantire la ripresa delle attività scolastiche nei territori colpiti dagli eventi sismici;

impegna il Governo:

al fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, ad individuare misure per verificare che ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana, venga dichiarato inagibile.

G20-bis.101

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI,
PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 20-*bis* reca disposizioni in materia di interventi per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;

nel piano di ricostruzione non può non considerarsi come prioritaria la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici e negli atenei;

impegna il Governo:

al fine di garantire la massima sicurezza per gli studenti, in presenza della dichiarazione di inagibilità degli istituti scolastici, anche in seguito alla verifica sui documenti che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana, a disporre con proprio provvedimento il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero a predisporre la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.D.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

G20-bis.102

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

relativamente all'emergenza sismica del 2009, registratasi in Abruzzo e, in particolare, nei territori de L'Aquila, occorre accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati in quella Regione,

impegna il Governo:

a stabilire misure specifiche volte a prevedere che le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», siano applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo vali dato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.

EMENDAMENTI

20-bis.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.1.

(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile)

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali *standard* presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile».

20-bis.0.2

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.1.

(Nuova residenza studentesca a Teramo)

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed i relativi decreti attuativi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000».

Art. 21.

21.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri".

2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e), le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016";

alla lettera i), le parole: "quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019"».

21.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.

2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto».

21.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21.1.

(proroghe in materia di energia)

1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato».

Art. 21-ter.

21-ter.1

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «di ricostruzione e di adeguamento sismico degli edifici scolastici».

21-ter.0.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

(Misure urgenti in favore dei Comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002)

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del sessanta per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale

comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
